SOMMARIO | INHALTSVERZEICHNIS

SUPPLEMENTO N. 2

ANNO 2008

LEGGI E DECRETI

BEIBLATT NR. 2

JAHR 2008

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»..... pag. **2**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 ottobre 2008, n. 43-150/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - articolo 34, comma 8))» ..... pag. **31**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.

Modifica, per rettifica, del DPP 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»)..... pag. **42**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica))»..... pag. **44**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)..... pag. **64**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.

Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11) ..... pag. **67**

SUPPLEMENTO N. 2

ANNO 2008

LEGGI E DECRETI

BEIBLATT NR. 2

JAHR 2008

GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | **AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 36)

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina:

a) il riconoscimento della parità scolastica e formativa;
b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;
c) gli interventi a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito denominate "scuole steineriane" e degli studenti iscritti alle stesse.

2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, di seguito denominata "struttura provinciale competente", cura gli adempimenti previsti da questo regolamento.

Capo I
La parità scolastica

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

1. La parità scolastica è riconosciuta alle istituzioni in possesso dei requisiti organizzativi e di qualità previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera a):
   1) il progetto educativo esprime l'orientamento culturale, l'eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;
   2) il progetto d'istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto d'istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali previsti dall'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola;

b) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera b):
   1) l'attestazione della titolarità della gestione risulta dall'individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell'istituzione;
   2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello Statuto dell'istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell'istituzione ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'istituzione. L'istituzione presso la quale sono attivati più corsi di studio di grado ed ordine diversi, dipendenti da un unico gestore, può redigere anche un unico bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria dà evidenzia dei criteri per l'indicazione dei costi promiscui. L'istituzione che gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della parità scolastica, altre attività, deve garantire all'interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera f): l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo;
d) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera g): l'iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione;
e) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera h): l'istituzione provvede all'integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*).

2. Ai fini del riconoscimento della parità scolastica, l'istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno Statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell'istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;
c) i criteri per l'iscrizione degli studenti;
d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell'attività educativa;
e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);
f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;
g) le forme di controllo interno.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) coordinamento didattico;
b) modalità per l'iscrizione ed il trasferimento degli studenti;
c) completezza dei corsi.

Art. 3
Richiesta di riconoscimento della parità scolastica

1. La richiesta di riconoscimento della parità scolastica è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:
a) istituzioni non paritarie, già funzionanti;
b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non riconosciuti dall'ordinamento scolastico;
c) istituzioni che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), il possesso, da parte dell'istituzione, dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'articolo 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:
a) costituire un percorso di studio completo, se non già attivato;
b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell'articolo 7;
c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell'attività scolastica, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica sono allegati in particolare:
a) il progetto educativo;
b) il progetto d'istituto;
c) lo Statuto dell'istituzione;
d) la documentazione attestante l'utilizzo di locali idonei all'attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall'articolo 30, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

Art. 4
Procedimento per il riconoscimento della parità scolastica

1. Per il riconoscimento della parità scolastica, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento, la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e una didattica presso l'istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'ispezione tecnica, di quella didattica e per l'affidamento dei relativi incarichi.

2. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all'istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità scolastica invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità scolastica entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Per le istituzioni scolastiche già in possesso del riconoscimento della parità, in caso di soppressione di corsi di studio ovvero di istituzione di corsi di studio di indirizzi diversi, fino all'adozione del relativo provvedimento di revoca ovvero di estensione della parità, resta efficace l'originario riconoscimento.

Art. 5
Effetti e durata della parità scolastica

1. Gli effetti del riconoscimento della parità scolastica decorrono dall'inizio dell'anno scolastico nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità scolastica comporta l'equipollenza del servizio educativo erogato dall'istituzione scolastica paritaria a quello erogato dall'istituzione scolastica provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L'efficacia del riconoscimento della parità scolastica permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica, il legale rappresentante dell'istituzione deve provvedere ad adeguare l'istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 4; fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

Art. 6
Modifiche successive al riconoscimento della parità scolastica

1. Il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità scolastica e in particolare le variazioni riguardanti:

a) il mutamento del soggetto gestore dell'istituzione scolastica paritaria;
b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;
c) il trasferimento della sede scolastica;
d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità scolastica dichiarando nella stessa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell'atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica;
b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede scolastica previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera d).

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall'articolo 4. Fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 7
Attività di controllo delle istituzioni scolastiche paritarie

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all'istituzione scolastica paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 8
Revoca del riconoscimento della parità scolastica

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 7, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione

interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità scolastica, che ha effetto a partire dall'anno scolastico successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l'istituzione scolastica paritaria sia destinataria dei contributi provinciali come disciplinati dal capo II, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 18.

3. Nei casi di revoca della parità scolastica o di mancata conferma della stessa in seguito all'effettuazione della procedura prevista dall'articolo 6 o di cessazione dell'attività scolastica, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curricolo degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all'interno di un corso di studi di un'istituzione scolastica paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l'obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità scolastica è di centottanta giorni.

Capo II
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

Art. 9
Contributi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

1. In attuazione dell'articolo 76, commi 4 e 5, della legge provinciale sulla scuola, questo capo disciplina la concessione, le modalità di rendicontazione e i casi di revoca dei contributi di seguito indicati:

a) in conto gestione;
b) per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali;
c) per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri;
d) per la fornitura dei libri di testo;
e) per l'acquisto e rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.

Art. 10
Requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'articolo 9 le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera a): il requisito dello svolgimento dell'attività in provincia di Trento per almeno tre anni è soddisfatto qualora il medesimo soggetto abbia gestito, in modo continuativo per un periodo minimo di tre anni scolastici precedenti quello per il quale sono richiesti i contributi, un'istituzione scolastica paritaria operante in provincia; nel caso di gestione dell'istituzione scolastica paritaria da parte di diversi soggetti, il requisito del periodo minimo triennale di attività nella provincia si intende soddisfatto qualora l'istituzione abbia operato per almeno tre anni in modo continuativo nello stesso ambito territoriale provinciale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi dei docenti già in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni;
b) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera b): l'istituzione scolastica paritaria non deve operare alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e deve accogliere le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo dell'istituzione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta d'iscrizione; tale criterio e le modalità di applicazione dello stesso devono essere esplicitati nello Statuto previsto dall'articolo 2, comma 2;
c) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera c): resta fermo che l'istituzione scolastica paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (*Disciplina delle cooperative sociali*), o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato

ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo Statuto dell'istituzione scolastica paritaria preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo Statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;
2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;
3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione scolastica paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*);
4) con riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ad escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo Statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera d): l'istituzione scolastica paritaria deve applicare al proprio personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera k), della legge provinciale sulla scuola per quanto riguarda le prestazioni volontarie;
e) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 76, comma 4, lettera e): la previsione nello Statuto dell'istituzione scolastica paritaria di un organo di revisione contabile.

Art. 11
Presentazione della domanda di contributi

1. La Giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di contributi previsti dall'articolo 9, nonché la documentazione da allegare alla stessa; tale domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria e presentata alla struttura provinciale competente entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Nella domanda di contributi il legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 10 di questo regolamento; la struttura provinciale competente provvede all'istruttoria della domanda effettuando le verifiche in ordine al possesso dei requisiti.

Art. 12
Modalità di costituzione di fondi per contributi in conto gestione

1. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 19, ripartisce annualmente le risorse finanziarie per l'assegnazione di contributi in conto gestione nei seguenti fondi:
a) il fondo per le scuole primarie;
b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado;
c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La consistenza dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è determinata in modo che:
a) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;
b) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado sia pari a 1,6 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;
c) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado frequentante, sulla base di un progetto riguardante intere classi, l'anno scolastico presso una scuola estera, sia pari a 2,5 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola primaria.

3. La consistenza del fondo per le scuole secondarie di secondo grado è determinata moltiplicando la quota di contributo per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera b), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l'anno scolastico presso la scuola di iscrizione, nonché moltiplicando la quota di contri-

buto per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera c), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l'anno scolastico presso una scuola estera e sommando i fondi parziali così ottenuti, e sommando quindi i due risultati.

Art. 13
Modalità di determinazione del contributo in conto gestione

1. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado è determinato moltiplicando l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto per il numero degli iscritti alla scuola richiedente, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola.

2. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado è determinato ripartendo il fondo complessivo previsto dall'articolo 12, comma 3, secondo i seguenti parametri:

a) il numero degli studenti iscritti e frequentanti la scuola;
b) il numero degli studenti iscritti presso le singole scuole ma frequentanti l'anno scolastico presso una scuola estera;
c) il numero delle ore di lezione settimanali come previste dal piano di studio vigente presso le singole scuole richiedenti; tale piano di studio è quello previsto dall'ordinamento della scuola o quello autorizzato come progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attività aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola;
d) il numero delle classi attivate presso la scuola.

3. In relazione a progetti di sperimentazione autorizzati presso scuole secondarie di secondo grado nel settore dell'istruzione tecnica, per le ore di lezione curricolari tenute avvalendosi della collaborazione di istituzioni formative paritarie, nel caso di maggiore incidenza del costo orario rispetto a quello medio della scuola che attua la sperimentazione, l'assegnazione del contributo può essere disposta anche con riferimento ai costi specifici conseguenti alla realizzazione della sperimentazione medesima.

Art. 14
Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione

1. Il dirigente della struttura provinciale competente, verificata la regolarità della domanda e sulla base di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, dispone la concessione del contributo in conto gestione spettante a ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. L'erogazione del contributo in conto gestione è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione che tiene conto in particolare delle esigenze di bilancio delle istituzioni scolastiche paritarie, compatibilmente con la disciplina provinciale di contabilità pubblica.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre la concessione di un anticipo del contributo, in fase di istruttoria della richiesta, in misura comunque non superiore al 50 per cento del contributo assegnato per l'anno scolastico precedente; l'anticipo del contributo è erogato secondo le modalità, le quantità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione dello stesso.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente può concedere l'anticipo previsto dal comma 3 anche in sede di prima ammissione dell'istituzione scolastica paritaria ai contributi in conto gestione; in tal caso l'anticipo del contributo è calcolato quale percentuale dell'importo che si ottiene moltiplicando il numero degli studenti iscritti all'istituzione stessa, nell'anno scolastico precedente a quello per il quale è presentata la domanda di contributo, per l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto a scuole di grado corrispondente, a norma dell'articolo 13, nell'ultima determinazione di concessione adottata ai sensi del comma 1.

Art. 15
Contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, per la fornitura dei libri di testo, per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri

1. Con la deliberazione prevista dall'articolo 19, la Giunta provinciale stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti da questo articolo; l'eventuale concessione del contributo è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.

2. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*), il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali.

3. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (*Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*) il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di attività e interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri.

4. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 10 di questo regolamento, il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la fornitura dei libri di testo.

5. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 11.

Art. 16
Contributo per l'acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche

1. Con la deliberazione prevista dall'articolo 19, la Giunta provinciale, stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi ordinari previsti da questo articolo; la Giunta provinciale inoltre, nel limite di un terzo delle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di bilancio, può determinare criteri e modalità per la concessione alle istituzioni scolastiche paritarie, a fronte di particolari necessità, di contributi straordinari per l'acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione dei contributi per l'acquisto e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche; tale concessione è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 3.

3. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 11.

Art. 17
Modalità di rendicontazione dei contributi erogati

1. Al fine di consentire le verifiche sulle attività di gestione relative ai contributi erogati per l'esercizio finanziario precedente all'anno per il quale sono richiesti i contributi, la Giunta provinciale approva uno schema di rendiconto.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno è presentato alla struttura provinciale competente il rendiconto dell'attività di gestione dei contributi, compilato secondo lo schema previsto dal comma 1, sottoscritto dal legale rappresentante della istituzione scolastica paritaria e corredato di apposita relazione dell'organo di revisione contabile. In presenza di giustificati motivi, il predetto termine può essere prorogato dal dirigente della struttura provinciale competente.

3. L'ammontare complessivo dei contributi erogati non può essere superiore, per ciascuna tipologia di spesa, ai costi totali esposti nel rendiconto; a tal fine, l'organo di revisione contabile, nella relazione prevista dal comma 2, determina l'incidenza percentuale dei contributi rispetto ai costi totali. La struttura provinciale competente verifica il rispetto del predetto limite e in caso di riscontro negativo provvede alla compensazione con le rate in corso di pagamento ovvero, se necessario, al recupero dell'eventuale ulteriore residuo o dell'eccedenza già corrisposta.

4. I rendiconti delle istituzioni scolastiche paritarie sono pubblici e restano depositati presso la struttura provinciale competente per consentire a chiunque di prenderne visione o averne copia.

5. La struttura provinciale competente provvede periodicamente al controllo dei rendiconti al fine di evidenziare le caratteristiche di efficienza e di economicità della gestione dei contributi, elaborando indici sul costo del servizio.

Art. 18
Verifiche, casi di revoca e sanzioni

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell'attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo e la revoca del contributo eventualmente concesso, l'accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 10 di questo regolamento;
b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica;
c) della mancata o della tardiva presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 17;
d) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'attività, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall'articolo 17.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di sospensione e di revoca del contributo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 19
Ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

1. La Giunta provinciale determina annualmente l'entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i contributi previsti dall'articolo 9 e a copertura della spesa relativa alla concessione degli assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza previsti dal capo III, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale.

Capo III
Interventi a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

Art. 20
Assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza

1. Fermo restando quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (*Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*), sono destinatari dell'assegno di studio per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie, previsto dall'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, di seguito denominato "assegno di studio", gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in provincia di Trento;
b) aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
c) aver frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
d) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti ai sensi del comma 2;
e) avere un'età non superiore ai venti anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria)*) e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, la Giunta provinciale stabilisce:

a) i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;
b) i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;
c) la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile; la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di scuola.

Art. 21
Modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio

1. La richiesta di assegno di studio può essere presentata:

a) o da uno dei genitori dello studente, se minorenne; ai genitori sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile;
b) o dallo studente stesso, se maggiorenne.

2. I soggetti previsti dal comma 1 nel compilare il modulo di richiesta di assegno di studio dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1; tale modulo è consegnato o alla struttura provinciale competente o direttamente all'istituzione scolastica paritaria se convenzionata ai sensi del comma 3.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente, mediante apposita convenzione, può affidare all'istituzione scolastica paritaria l'incarico di ricevere le richieste di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori conseguenti. Tale convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica paritaria e dal dirigente della struttura provinciale competente, disciplina in particolare:

a) i compiti dell'istituzione scolastica paritaria;
b) l'obbligo per l'istituzione scolastica paritaria di ricevere tutte le richieste di assegno di studio presentate dai propri studenti, tale onere è evidenziato nei moduli di iscrizione;
c) il termine entro il quale l'istituzione scolastica paritaria trasmette alla struttura provinciale competente le richieste di assegno ricevute;
d) le modalità per l'erogazione dell'assegno di studio agli studenti beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22.

4. La Giunta provinciale approva un modulo di richiesta di assegno di studio stabilendo in particolare:

a) i dati necessari per l'individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso;
b) il termine per la presentazione della richiesta di assegno di studio.

Art. 22
Concessione ed erogazione dell'assegno di studio

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 19 e di quanto disposto dal comma 2 di questo articolo, il dirigente della struttura provinciale competente, previa acquisizione dell'attestazione dell'istituzione scolastica paritaria circa l'effettiva iscrizione e frequenza dello studente, determina l'ammontare dell'assegno di studio spettante a ciascuno studente, dispone la concessione dello stesso, compilando un apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio e provvede quindi alla erogazione di quanto definito.

2. Per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di studio spettante a ciascuno studente si tiene conto di quanto segue:

a) l'entità dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
b) l'importo dell'assegno di studio non può in ogni caso superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario.

3. Gli assegni di studio concessi agli studenti dell'istituzione scolastica paritaria convenzionata con la Provincia, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, sono corrisposti, per la somma complessiva, all'istituzione stessa che prov-

vede ad erogarli ai beneficiari nell'importo per ciascuno stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente ai sensi del comma 1, attraverso la detrazione dell'importo dalla propria retta di iscrizione e frequenza.

4. La struttura provinciale competente:

a) dà pubblicità dell'apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio, previsto dal comma 1, attraverso la pubblicazione dello stesso presso la sede della struttura provinciale competente;

b) sulla base dell'elenco previsto dal comma 1, compila un separato elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo di ciascun assegno di studio corrisposto alle istituzioni scolastiche paritarie convenzionate con la Provincia, distinto per istituzione scolastica paritaria. Tale elenco è depositato presso la segreteria della istituzione scolastica paritaria convenzionata, per consentirne la libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce; per rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la comunicazione dell'avvenuto deposito è esposta all'albo dell'istituzione scolastica paritaria per almeno trenta giorni consecutivi.

Capo IV
La parità formativa

Art. 23
Requisiti per il riconoscimento della parità formativa

1. La parità formativa è riconosciuta alle istituzioni che concorrono all'erogazione dell'offerta di formazione, rientrante nel diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera a):
   1) il progetto educativo esprime l'orientamento culturale, l'eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l'indirizzo pedagogico-didattico dell'istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione ed è redatto tenendo conto della domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio;
   2) il progetto d'istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto d'istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali che, ai sensi dell'articolo 55, commi 2 e 3, della legge provinciale sulla scuola prevedono in particolare l'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, nonché l'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera b):
   1) l'attestazione della titolarità della gestione risulta dall'individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità formativa, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell'istituzione;
   2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello Statuto dell'istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell'istituzione ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'istituzione. L'istituzione che gestisce, oltre i corsi di formazione interessati al riconoscimento della parità formativa, altre attività, deve garantire all'interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera e): i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche si ritengono compatibili con il tipo di ordinamento se messi a disposizione dalla Provincia, fermo restando l'obbligo preventivo di verifica della conformità alle norme vigenti, negli altri casi la struttura provinciale competente acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera e) di questo regolamento;

d) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera f): l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti,

con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

e) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera g): l'iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell'istituzione;

f) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera h): l'istituzione provvede all'integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008;

g) con riferimento al requisito previsto dall'articolo 30, comma 4, lettera j): per il personale docente il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della formazione professionale individua il titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l'assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali.

2. Ai fini del riconoscimento della parità formativa, l'istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno Statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell'istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;
c) i criteri per l'iscrizione degli studenti;
d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell'attività educativa;
e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);
f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;
g) le forme di controllo interno.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) coordinamento dell'attività formativa;
b) modalità per l'iscrizione ed il trasferimento degli studenti;
c) completezza dei corsi.

Art. 24
Richiesta di riconoscimento della parità formativa

1. La richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) enti operanti in regime di convenzione con la Provincia ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (*Ordinamento della formazione professionale*);
b) istituzioni diverse da quelle previste dalla lettera a) che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno formativo successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, percorsi di formazione professionale completi nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità formativa il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso, da parte dell'istituzione, dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'articolo 23 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

a) costituire un percorso di formazione professionale completo, se non già attivato;
b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell'articolo 28;
c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell'attività formativa, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità formativa sono allegati in particolare:

a) il progetto educativo;
b) il progetto d'istituto;
c) lo Statuto dell'istituzione;

d) la documentazione attestante l'utilizzo di locali idonei all'attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, lettera c).

4. La Giunta provinciale definisce le modalità e i termini di presentazione della richiesta di riconoscimento della parità, nonché l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa.

Art. 25
Procedimento per il riconoscimento della parità formativa

1. Per il riconoscimento della parità formativa, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e didattica presso l'istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'ispezione tecnica e didattica e per l'affidamento dei relativi incarichi.

2. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all'istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità formativa invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità formativa entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Il riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), equivale al titolo richiesto per le esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto.

Art. 26
Effetti e durata della parità formativa

1. Gli effetti del riconoscimento della parità formativa decorrono dall'inizio dell'anno formativo nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità formativa comporta l'equipollenza del servizio erogato dall'istituzione formativa paritaria a quello erogato dall'istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L'efficacia del riconoscimento della parità formativa permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, il legale rappresentante dell'istituzione deve provvedere ad adeguare l'istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 25; fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

Art. 27
Modifiche successive al riconoscimento della parità formativa

1. Il legale rappresentante dell'istituzione formativa paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità formativa e in particolare le variazioni riguardanti:

a) il mutamento del soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria;
b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;
c) il trasferimento della sede formativa;
d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell'istituzione formativa paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità formativa dichiarando nella stessa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell'atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività formativa;
b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall'articolo 24, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede formativa previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera d), nei casi ivi previsti.

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall'articolo 25. Fino all'adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 28
Attività di controllo delle istituzioni formative paritarie

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all'istituzione formativa paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 29
Revoca del riconoscimento della parità formativa

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 28, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità formativa, che ha effetto a partire dall'anno formativo successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l'istituzione formativa paritaria sia affidataria di servizi di formazione professionale e dei relativi finanziamenti, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 33.

3. Nei casi di revoca della parità formativa o di mancata conferma della stessa in seguito all'effettuazione della procedura prevista dall'articolo 27 o di cessazione dell'attività formativa, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curricolo degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all'interno di un percorso formativo di un'istituzione formativa paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l'obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità formativa è di centottanta giorni.

Capo V
Affidamento diretto di servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie

Art. 30
Requisiti e modalità per l'affidamento diretto di servizi di formazione professionale

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può affidare diretta-

mente, con apposito contratto di servizio, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, come specificati da questo articolo, e rispettino gli obblighi di seguito indicati:

a) il soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria deve essere costituito in fondazione, associazione o altro ente comunque senza scopo di lucro: resta fermo che l'istituzione formativa paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381 del 1991, o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo Statuto dell'istituzione formativa paritaria preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo Statuto disponga:
   1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;
   2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;
   3) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione formativa paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992;
   4) con riferimento alle istituzioni formative paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ad escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo Statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

b) il soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria deve svolgere la propria attività in prevalenza a favore della Provincia, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;
c) l'obbligo di rispettare gli obiettivi, gli indirizzi, il coordinamento dell'attività formativa nonché di sottostare alle tipologie e forme di controllo stabiliti dalla Giunta provinciale;
d) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, in ogni caso l'istituzione formativa paritaria finanziata deve assicurare la separazione contabile tra le attività affidate, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, il contratto di servizio, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33, definisce in particolare:

a) le tipologie dei percorsi formativi affidati, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
b) i tempi e le modalità di realizzazione e gestione dei percorsi formativi affidati;
c) gli interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 - 124/Leg. del 2008;
d) gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008;
e) la durata del contratto, tenuto conto della durata complessiva dei percorsi affidati;
f) le modalità di assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie;
g) le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa;
h) le modalità di gestione contabile separata delle risorse finanziarie assegnate;
i) le modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 106, comma 6, primo periodo, della legge provinciale sulla scuola;
j) le modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione e utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;
k) le modalità di determinazione e corresponsione degli oneri finanziari a carico delle parti, nel caso di ritardo o omissione nella regolazione delle obbligazioni contrattuali;
l) i casi e le modalità di applicazione delle sanzioni e di revoca dei finanziamenti;
m) le modalità e le forme del controllo e del monitoraggio, da parte della struttura provinciale competente, sull'attività affidata, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c);
n) gli obblighi in materia di tenuta della documentazione contabile.

3. La Giunta provinciale adotta uno schema tipo di contratto di servizio.

Art. 31
Finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale

1. Per il finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 30, la Giunta provinciale, nei limiti dello stanziamento disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:

a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe provinciale degli studenti prevista dall'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;
b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;
c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;
d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;
e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 6, ultimo periodo.

2. Con riferimento alla spesa per il personale dipendente, allo stesso non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore al corrispondente personale provinciale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente della struttura provinciale competente dispone il finanziamento a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 30.

Art. 32
Modalità di rendicontazione delle attività finanziate

1. Le istituzioni formative paritarie destinatarie di finanziamenti rendicontano le attività finanziate.

2. Per la rendicontazione delle attività finanziate, l'istituzione formativa paritaria presenta alla struttura provinciale competente:

a) il provvedimento dell'organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti, di approvazione del rendiconto che evidenzia le entrate e le spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività affidate e corredato da una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata e finanziata nonché di apposita relazione dell'organo di revisione contabile; a tal fine la Giunta provinciale può adottare uno schema tipo di rendiconto;
b) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che certifichi:
   1) il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, delle procedure, degli standard formativi, ivi compresi gli obiettivi e gli indirizzi dell'attività formativa stabiliti dalla Giunta provinciale;
   2) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.

3. La documentazione relativa alla rendicontazione delle attività finanziate è presentata alla struttura provinciale competente entro il termine stabilito dal contratto di servizio.

4. Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima.

5. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità della rendicontazione presentata, le istituzioni formative paritarie finanziate hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo saldo erogato e di esibire, qualora richiesto dalla struttura provinciale competente, tale documentazione. In caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

Art. 33
Verifiche, casi di revoca e sanzioni

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di formazione professionale, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione delle attività finanziate, nonché la regolarità della gestione dell'attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la risoluzione del contratto nonché la sospensione dell'erogazione del finanziamento e la contestuale revoca del finanziamento eventualmente concesso, l'accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall'articolo 30, comma 1, di questo regolamento nonché dell'inosservanza degli obblighi ivi previsti;
b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa;
c) della mancata o tardiva presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 32;
d) della mancata esibizione della documentazione prevista dall'articolo 32, comma 5;
e) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'intervento formativo affidato, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall'articolo 32.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all'istituzione interessata gli esiti dell'attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di risoluzione del contratto, di sospensione e di revoca dei finanziamenti e adotta i provvedimenti conseguenti.

Capo VI
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

Art. 34
Interventi a favore delle scuole steineriane e dei suoi studenti

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, le scuole steineriane in possesso dei requisiti elencati dall'articolo 10 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche;
b) utilizzare personale direttivo e docente fornito dell'abilitazione all'insegnamento;
c) ammettere alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla vigente normativa;
d) disporre di locali riconosciuti idonei nonché di arredi ed attrezzature didattiche adeguate al tipo di ordinamento;
e) rispettare le modalità di rendicontazione stabilite dall'articolo 17.

2. Agli studenti frequentanti le scuole steineriane, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, la struttura provinciale competete può concedere assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza delle stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dal capo III per le istituzioni scolastiche paritarie.

3. Le risorse finanziarie per la copertura della spesa relativa agli interventi previsti da questo articolo sono ricomprese all'interno di quelle previste dall'articolo 19 e sono ripartite con la deliberazione della Giunta provinciale ivi prevista. Ai fini della ripartizione del fondo relativo ai contributi gli studenti frequentanti le scuole steineriane sono considerati iscritti alla scuola primaria.

4. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l'osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell'attività secondo quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 35
Disposizione finale

1. Gli articoli 6, 7 e 8 del capo I nonché le disposizioni del capo II si applicano anche alle istituzioni scolastiche per le quali, ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della legge provinciale sulla scuola, è confermata la parità.

Art. 36
Disposizione per la prima applicazione in merito alla parità formativa

1. In sede di prima applicazione la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 37
Disposizione transitoria per gli assegni di studio

1. Per la concessione degli assegni di studio per l'anno scolastico 2008-2009 continuano ad applicarsi gli articoli 14 e 16 bis, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (*Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio*) e le relative norme regolamentari di esecuzione.

Art. 38
Disposizioni transitorie per la parità formativa

1. Le disposizioni del capo V concernente l'affidamento diretto di servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie trovano applicazione dal primo settembre 2009; fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 21 del 1987 e le relative disposizioni attuative.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 120, comma 4, della legge provinciale sulla scuola per il personale delle istituzioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola, in attesa del provvedimento di individuazione del titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l'assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera g), da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 30 luglio 2004, n. 1776 *(Proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della LP 21/1987 con gli Enti della formazione professionale per l'affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per gli anni formativi 2002/2003 2003/2004. Modifica del documento contenente i titoli di accesso per gli insegnanti della formazione professionale. Conseguenti provvedimenti*).

3. In attesa del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento annuale di attuazione previsti dall'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la definizione e l'attuazione dei percorsi di formazione professionale da realizzare da parte delle istituzioni formative paritarie e le modalità di affidamento degli stessi si conformano alle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione provinciale di settore.

4. In attesa dei piani di studio provinciali previsti dall'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola, il progetto educativo e il progetto d'istituto delle istituzioni formative paritarie si conformano alle previsioni degli strumenti di programmazione provinciale di settore.

5. Nelle more del riconoscimento della parità formativa, agli enti operanti in regime di convenzione ai quali siano affidati percorsi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione continuano ad applicarsi i criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento o contributo provinciale previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 2038 (*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 1.8.2007 n. 1685 relativa all'approvazione del "Nuovo documento dei criteri per l'assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento e/o contributo provinciale - "Proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della LP 21/1987 e s.m.i. con gli Enti della formazione professionale per l'affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per l'anno formativo 2008/2009. Contestuale proroga del "Rapporto funzionale" ex art. 19 della LP 21/1987 e s.m.i. per l'anno formativo 2008/2009 tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Ente di frmazione professionale "G. Veronesi" con sede in Rovereto piazzale Orsi n. 1*). Nel caso di mancato riconoscimento della parità formativa i suddetti enti continuano ad usufruire dei finanziamenti assegnati per la gestione del servizio formativo affidato fino alla scadenza del rapporto convenzionale.

Art. 39
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 37 e 38, comma 1, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 24, 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;
b) il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
c) l'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
d) l'articolo 38 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
e) l'articolo 54 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
f) il comma 11 dell'articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
g) il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
h) l'articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
i) l'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 3;
j) il decreto del presidente della Provincia 25 agosto 2003, n. 23-144/Leg. (*Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e del contributo in conto gestione, in attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)*).

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

AVVERTENZA

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alle Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunale, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la

nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva".

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 30, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispongono:

"Art. 30
Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie sono soggetti che, in quanto dotati di specifici requisiti funzionali, organizzativi e didattici, concorrono all'erogazione del servizio educativo provinciale, secondo le modalità e le condizioni previste da questa legge e dai regolamenti attuativi.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000, ai fini di questa legge sono definite istituzioni paritarie le scuole che fanno parte integrante del sistema educativo provinciale, abilitate secondo le norme vigenti a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e che sono dotate dei requisiti organizzativi e di qualità previsti da quest'articolo.

3. Alle istituzioni e alle scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuta piena libertà anche per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Le istituzioni paritarie e le scuole dell'infanzia paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo. Le stesse istituzioni garantiscono agli studenti la possibilità di libera partecipazione alle attività non comprese nei piani di studio provinciali che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle istituzioni che ne fanno richiesta e che, impegnandosi ad attuare il comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e un progetto d'istituto conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

b) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

c) fatte salve le peculiarità ordinamentali, la coerenza dell'organizzazione dell'istituzione con i principi e le finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e con l'articolazione dei cicli di istruzione e formazione;

d) la definizione di un curricolo nel rispetto dei piani di studio provinciali e di quanto previsto dall'articolo 56;

e) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle norme vigenti;

f) l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, nel rispetto della specificità ordinamentale del soggetto richiedente;

g) l'iscrizione alle istituzioni per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione all'anno scolastico che essi intendono frequentare e nel rispetto dello statuto e del progetto formativo educativo dell'ente gestore;

h) l'applicazione delle norme vigenti in materia d'inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;

i) l'organica costituzione di percorsi completi, fermo restando che non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d'istituzione di nuovi percorsi completi;

j) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione previsto dalle leggi vigenti o, nel caso di percorsi di formazione professionale, del titolo di studio o della qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali;

k) in deroga a quanto previsto dalla lettera j) e comunque in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, l'utilizzo di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali ovvero il ricorso anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti;

l) contratti individuali di lavoro per il personale dirigente e docente che rispettino i contratti collettivi di settore.

5. Le istituzioni paritarie partecipano alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale secondo gli standard stabiliti per le istituzioni provinciali.

6. Fermo restando quanto stabilito dai commi 4 e 7, la Provincia accerta il possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità e revoca il riconoscimento in caso di perdita dei requisiti richiesti.

7. È confermata la parità già riconosciuta dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi della legge n. 62 del 2000.

8. Con regolamento sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo.

Omissis

Art. 36
Affidamento dei percorsi di formazione professionale

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia, e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri d'indirizzo e coordinamento nonché di controllo.

2. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale di cui al comma 1. In ogni caso deve essere assicurata separazione contabile tra le attività affidate ai sensi del comma 1, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d'interesse pubblico generale.

3. La Provincia, inoltre, può affidare la realizzazione di singole attività o di specifici progetti formativi, non costituenti assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto della normativa comunitaria. Le modalità di affidamento sono definite da un apposito contratto.

Omissis

Art. 76
Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

1. Per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie del primo e del secondo ciclo, riconosciute secondo quanto previsto dall'articolo 30, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e per agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove gli interventi previsti da quest'articolo.

2. Sono destinatari degli interventi:

a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);
b) le istituzioni paritarie con esclusione di quelle alle quali la Provincia ha affidato la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 36.

3. La Provincia può concedere agli studenti di cui al comma 2 assegni di studio per far fronte alle spese d'iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

4. Per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia può concedere contributi in conto gestione, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;
b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;
c) abbiano adottato uno Statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;
d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
e) abbiano un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

5. La Provincia può inoltre riconoscere alle istituzioni paritarie del comma 4, contributi per la fornitura dei libri di testo, per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, nonché per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche provinciali.

6. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, secondo parametri definiti in base al numero di studenti nonché alla tipologia dei percorsi di istruzione e formazione attivati presso le istituzioni paritarie; il regolamento stabilisce altresì le modalità e i termini per la rendicontazione dei contributi nonché i casi di revoca dai benefici previsti dai commi 4 e 5.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

Art. 77
Disposizioni particolari a favore delle scuole steineriane

1. La Provincia può estendere i contributi in conto gestione di cui all'articolo 76 alle scuole a indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, purché rispettino i requisiti previsti dall'articolo 76, comma 4, e le modalità di rendicontazione, e siano dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche, il personale direttivo e docente sia fornito dell'abilitazione all'insegnamento, ammettano alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla normativa vigente e siano dotate di locali riconosciuti idonei. La Provincia, inoltre, può estendere gli interventi previsti dall'articolo 76, comma 3, agli studenti frequentanti le predette scuole. Il regolamento di cui all'articolo 76, comma 6, disciplina le modalità di attuazione di quest'articolo.

Omissis

Art. 106
Funzioni in materia di edilizia e tipologia degli interventi

1. *Omissis.*
2. *Omissis.*
3. *Omissis.*
4. *Omissis.*
5. *Omissis.*
6. La Provincia, inoltre, può realizzare strutture ai sensi di quest'articolo da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l'erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall'articolo 36; le modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio. Nei casi previsti dal regolamento, la Provincia riconosce alle istituzioni paritarie, che utilizzano locali di loro proprietà per lo svolgimento di percorsi di formazione professionale affidati ai sensi dell'articolo 36, il canone di affitto nella misura e secondo i criteri previsti dalla legge.
7. *Omissis.*"

Nota all'articolo 2

- Per l'articolo 30, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 18, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 18
Progetto d'istituto e carta dei servizi

1. *Omissis.*
2. *Omissis.*
3. Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza tecnica del personale docente, identifica l'offerta formativa e in particolare:
a) definisce le scelte educative e organizzative e i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse in modo vincolante per la comunità scolastica e formativa di riferimento, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;
b) definisce i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;
c) esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando tra l'altro le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata e anche valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
d) definisce le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
e) determina criteri relativi agli orari e ai tempi d'insegnamento, alla formazione delle classi, all'utilizzo del personale della scuola e alla valutazione del servizio educativo;
f) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
g) definisce le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
h) stabilisce le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

4. *Omissis.*
5. *Omissis.*
6. *Omissis.*
7. *Omissis.*"

- L'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 55
Piani di studio provinciali

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.
2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.
3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.
5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbro è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.
6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.
7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987."

- L'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., dispone:

"Art. 17
Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie perseguono le finalità di integrazione e inclusione a favore degli studenti con BES previste da questo regolamento. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative paritarie realizzano gli interventi e le misure individuate dall'articolo 4, comma 2, provvedendo in particolare alla definizione di un PEI o di un PEP, secondo quanto disposto da questo regolamento.
2. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie possono fruire dei contributi per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con BES secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione degli articoli 36 e 76 della legge provinciale."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:

"Art. 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 5

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 6

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 7

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dispone:

"Art. 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
   1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
   2) assistenza sanitaria;
   3) beneficenza;

4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i Consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria."

- L'articolo 8 della Costituzione, dispone:

"Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

- L'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dispone:

"Art. 11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. *Omissis*.
2. *Omissis*.
3. *Omissis*.
4. *Omissis*.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. *Omissis*.
7. *Omissis*.
8. *Omissis*.
9. *Omissis*.
10. *Omissis*."

Nota all'articolo 11

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 15

- Per l'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., si veda la nota all'articolo 2.

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg., dispone:

"Art. 15
Disposizioni per le istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Le istituzioni scolastiche e formative paritarie che svolgono le attività e gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti al fine di perseguire le finalità previste dall'articolo 1, possono accedere ai contributi della Provincia nei limiti e secondo i criteri e le modalità disciplinati dal regolamento di attuazione dell'articolo 76 della legge provinciale."

Nota all'articolo 18

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 20

- Per l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, dispone:

"Art. 6
Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:

a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";
b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";
e) articolo 2 della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)".

Nota all'articolo 21

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 23

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- Per gli articoli 18 e 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 2.

- Per l'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., si veda la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 24

- L'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, dispone:

"Art. 11
Attività convenzionate

1. La Provincia può affidare la realizzazione delle attività di formazione professionale, mediante convenzione, ad enti o associazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e dimostrino di disporre di adeguata struttura organizzativa e di personale professionalmente idoneo.

2. Le convenzioni di cui al primo comma, di durata anche pluriennale, e comunque comprendente cicli formativi completi, stabiliscono:

a) le iniziative formative che in conformità al piano pluriennale della formazione professionale dovranno essere attuate;
b) l'obbligo di rispettare gli obiettivi formativi ed i livelli di professionalità determinati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge:
c) l'impegno a mantenere idonei livelli di professionalità del personale e a rispettare i relativi contratti collettivi di lavoro;
d) l'obbligo di accettare il controllo della Provincia sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, nonché a fornire al nucleo tecnico-consultivo di cui al precedente articolo 6 le informazioni richieste;
e) le forme di vigilanza, anche ispettiva e di controllo;
f) l'obbligo di svolgere, su segnalazione dell'Agenzia del lavoro e su richiesta della Giunta provinciale, le attività di orientamento professionale ed assistenza nel collocamento nonché di osservazione del mercato del lavoro, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
g) i criteri e le modalità dell'intervento finanziario della Provincia, determinato a norma dell'articolo 4, lettera f), della presente legge;
h) l'eventuale messa a disposizione temporanea a titolo gratuito da parte della Provincia di immobili, attrezzature ed arredi didattici di cui la Provincia abbia o acquisisca la disponibilità nonché l'eventuale corresponsione del finanziamento dovuto per la messa a disposizione del sistema formativo provinciale degli immobili di proprietà degli enti, calcolato in proporzione all'entità dell'effettiva destinazione alla gestione delle attività formative e comunque in misura non superiore all'ammontare del canone di locazione di mercato per usi analoghi nel territorio di ubicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta provinciale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

3 bis. *omissis* "

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 25

- L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone:

"Art. 10
Operazioni esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:
Omissis

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
Omissis"

Nota all'articolo 26

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 27

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 28

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 30

- L'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

Art. 35
Piano provinciale per il sistema educativo

1. In conformità con il programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale adotta il piano provinciale per il sistema educativo, di durata coincidente con la legislatura; l'efficacia del piano è prorogata fino all'approvazione del piano successivo. Il piano può essere aggiornato. Il piano specifica in particolare:
a) gli indirizzi generali delle politiche educative, anche con riferimento ai fabbisogni del contesto economico-sociale e alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche;
b) gli obiettivi generali del sistema educativo provinciale;
c) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative.

2. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo la Provincia approva annualmente un documento che definisce:
a) l'offerta scolastica e formativa, secondo criteri di ottimale distribuzione sul territorio delle istituzioni e della loro articolazione strutturale e organizzativa, anche con riferimento al riconoscimento di bisogni specifici e alla realizzazione di attività di educazione permanente e di percorsi d'integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;
b) gli interventi di istruzione e di formazione che garantiscono l'integrazione con le linee e con gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico, con particolare riferimento ai percorsi di perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione, per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e d'idoneità professionale;
c) i percorsi di formazione professionale da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 anche sulla base di criteri di organizzazione dell'offerta formativa per poli territoriali o percorsi settoriali;
d) le misure di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarità e dell'individuazione di idonei ambiti territoriali e parametri dimensionali, promuovendo un sistema educativo coordinato;
e) le azioni di formazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

3. La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione è effettuata tenendo conto dei seguenti orientamenti:
a) la tendenziale stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche e formative;
b) l'utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche e formative in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili;
c) la pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio, in grado di soddisfare i bisogni della comunità locale.

4. Il piano provinciale per il sistema educativo individua le istituzioni scolastiche comprensive relative al primo ciclo di istruzione, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nonché le istituzioni scolastiche e formative comprensive del primo e del secondo ciclo in territori omogenei con ridotte dimensioni demografiche o con presenza di minoranze linguistiche.

5. La Provincia coordina l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione delle istituzioni scolastiche e formative con quelli delle scuole dell'infanzia, tenendo conto dell'offerta educativa, dei relativi orientamenti e della diffusione delle scuole dell'infanzia sul territorio nel rispetto dell'autonomia istituzionale delle scuole dell'infanzia equiparate.

6. Il piano provinciale per il sistema educativo definisce le forme di coordinamento per attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio previste dall'articolo 7.

7. Il piano provinciale per il sistema educativo rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie.

8. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento al dimensionamento e all'individuazione degli ambiti territoriali.

9. Ai fini della formazione del piano sono sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio del sistema educativo provinciale, il Consiglio delle autonomie scolastiche e formative nonché le parti sociali che ne hanno fatto richiesta, ed è valorizzato il confronto con i soggetti erogatori del servizio educativo."

- Per l'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- Per l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda la nota all'articolo 10.

- L'articolo 8 della Costituzione, si veda la nota all'articolo 10.

- L'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si veda la nota all'articolo 10.

- Per l'articolo 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

- L'articolo 109, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 109
Servizi gestionali

1. *Omissis.*
2. *Omissis.*
3. La Provincia, inoltre, può acquisire arredi o attrezzature da mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l'erogazione di percorsi di formazione professionale affidati secondo quanto previsto dall'articolo 36; le modalità di utilizzo sono regolate dal contratto di servizio."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 111, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 111
Anagrafe degli studenti

1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe.
2. I dati dell'anagrafe possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti, purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai Comuni e all'Azienda sanitaria, per il conseguimento dei loro fini istituzionali.
3. Per l'erogazione dei finanziamenti provinciali le scuole dell'infanzia equiparate e le istituzioni scolastiche paritarie comunicano i dati utili all'anagrafe degli studenti secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia."

- Per l'articolo 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 32

- Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 33

- Per l'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 34

- Per l'articolo 77 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 35

- Per l'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 2.

- L'articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dispone:

"Art. 14
Interventi diretti

1. È prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 13.
2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare, secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 17. Con il medesimo regolamento saranno altresì determinati i criteri e le modalità per la loro erogazione e rendicontazione.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 può essere affidata dalla Giunta provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 120, comma 4, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 120
Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. *Omissis.*
2. Omissis.
3. *Omissis*.
3 bis. *Omissis*.
4. Per consentire la graduale applicazione dell'articolo 30, al fine del riconoscimento della parità alle istituzioni formative, per il personale docente in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore di questa legge non si applica il requisito previsto dalla lettera j) del comma 4 dell'articolo 30; il medesimo requisito non si applica altresì per il personale assunto sulla base delle graduatorie del medesimo personale vigenti alla predetta data."

- Per l'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 30.

- Per l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, si veda la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 38

- L'articolo 119 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone:

"Art. 119
Abrogazioni e disapplicazioni di norme

1. Sono o restano abrogate le disposizioni di legge provinciale:
a) elencate nell'allegato A, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) elencate nell'allegato B, a decorrere dalla data individuata dai regolamenti previsti da questa legge;
c) le ulteriori disposizioni incompatibili con quanto previsto da questa legge, individuate con regolamento.

2. *Omissis.*
3. *Omissis*."

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 ottobre 2008, n. 43-150/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 37)

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - articolo 34, comma 8))»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 8 agosto 2008 concernente "Approvazione del regolamento recante "*Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 - articolo 34, comma 8))*",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
Preventivo di cassa

1. Ogni anno a seguito della comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti di cui è programmato il pagamento nel corso dell'esercizio, il dirigente dell'agenzia approva un preventivo di cassa, non soggetto all'approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di validità del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di spesa, finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le riscossioni ed i pagamenti."

Art. 2
Modificazioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) gli elenchi dei capitoli di spesa, per i quali possono operarsi le variazioni compensative di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b);";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) una relazione sulla gestione degli investimenti finanziari per l'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditività e rischiosità del portafoglio nonché la conseguente strategia che il gestore dovrà assumere nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale emanate ai sensi dell'articolo 45, comma 2 e in coerenza con le esigenze finanziarie e di cassa dell'agenzia."

Art. 3
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: ", nonché quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli" sono soppresse;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) al comma 6 le parole "al bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "al documento tecnico".

Art. 4
Modificazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: "al bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "al documento tecnico".

Art. 5
Modificazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è abrogata.

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 22
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è svolto dalla banca alla quale è stato affidato il servizio di tesoreria della Provincia ed è regolato dalla medesima convenzione."

Art. 7
Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:
"1. L'entrata è accertata quando l'agenzia appura la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'elenco degli ordinativi di incasso, firmato dal dirigente, è trasmesso in duplice copia al tesoriere. Per ciascun ordinativo di incasso contenuto nell'elenco sono indicati:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui l'entrata va imputata;
c) l'identità del debitore a carico del quale viene effettuata la riscossione;
d) l'oggetto e la causale dell'entrata;
e) la somma da riscuotere;
f) la data di emissione.";

g) Il comma 5 è abrogato.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: "all'importo di 25 euro" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo di 30 euro."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Ricognizione dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate trai residui è disposto annualmente in sede di adozione del consuntivo. A tal fine, entro il 15 marzo di ogni anno possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il 31 marzo il dirigente dell'agenzia, con determinazione motivata, provvede alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima determinazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesegibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico."

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Registrazione contabile

1. La gestione finanziaria compete al dirigente dell'agenzia. La sottoscrizione degli atti da parte dello stesso vale quale attestazione della loro regolarità tecnico-amministrativa.

2. Gli atti concernenti gli accertamenti di entrata, gli impegni di spesa o dai quali potranno derivare futuri impegni di spesa, prima della loro formale adozione, devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione al direttore competente per gli affari contabili per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile di cui all'articolo 34 bis, lettere a) e b), e delle connesse registrazioni contabili.

3. La registrazione dell'accertamento di entrata o dell'impegno di spesa non può comunque avere luogo se sono rilevate delle osservazioni relative a vizi di regolarità contabile. In tal caso l'atto è restituito al dirigente dell'agenzia con la comunicazione circa le osservazioni rilevate.

4. Se in sede di esame degli atti del dirigente dell'agenzia sono rilevati vizi diversi da quelli concernenti la regolarità contabile, il direttore competente per gli affari contabili restituisce l'atto con la comunicazione delle osservazioni rilevate. In tale caso, se il dirigente dell'agenzia non intende modificare l'atto, deve fornire le controdeduzioni al direttore competente per gli affari contabili; se permangono delle osservazioni, dopo l'adozione dell'atto, il dirigente dell'agenzia può chiedere al direttore competente per gli affari contabili l'effettuazione delle registrazioni contabili e se ne assume la responsabilità. Le osservazioni e le relative controdeduzioni sono conservate in allegato all'atto.

5. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'articolo 33, comma 4, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente dell'agenzia costituisce riscontro delle verifiche previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera b) dell'articolo 34 bis. A tal fine il dirigente deve porre in esser un idoneo sistema di rilevazioni che consenta di monitorare la copertura della spesa rispetto agli stanziamenti autorizzati in bilancio."

2. Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

Verifiche di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è volto a verificare:

a) per gli atti di accertamento delle entrate:
   1) la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata;
   2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata;
   3) la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale viene imputata l'entrata;

b) per gli atti di impegno di spesa:
   1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge con riferimento agli elementi contabili desumibili dal testo dell'atto e dalla documentazione allegata, nonché alla corretta applicazione della legge o di direttive e criteri in merito alla determinazione della spesa;
   2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;
   3) la pertinenza del capitolo/articolo del documento tecnico al quale è imputata la spesa;
   4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
   5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa;

c) per gli atti di liquidazione della spesa:
   1) la regolarità dell'atto di liquidazione;
   2) la conformità all'atto di impegno con riferimento in particolare al riscontro dell'esatta indicazione del capitolo, dell'esercizio finanziario e dell'impegno cui la spesa si riferisce;
   3) l'esistenza della documentazione giustificativa della spesa, prevista ai fini della liquidazione, dalla legge, da eventuali criteri o direttive ovvero all'atto di impegno;
   4) la sussistenza di sufficiente disponibilità sull'impegno cui la spesa si riferisce e sul preventivo di cassa;

d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. I titoli di spesa di cui al comma 1, prima della loro formale emissione devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al direttore competente per gli affari contabili per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile di cui all'articolo 34 bis, lettere c) e d).";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   "3. Il dirigente dell'agenzia, con propria determinazione, può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni d'importo inferiore o pari a 17 euro. In tal caso il direttore competente per gli affari contabili provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.";
b) al comma 7 le parole: "in lire" sono soppresse.

Art. 13
Modificazioni dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 4 è inserita la seguente:
"c bis) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;";
b) al comma 5 le parole: "superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 euro".

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 43
Residui passivi

1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

2. Costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio:
a) le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 33;
b) i residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti e non riaccettati a norma dell'articolo 44, comma 3;
c) le somme corrispondenti ai residui passivi annullati a norma del comma 3.

3. Il dirigente dell'agenzia provvede all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'agenzia."

Art. 15
Modificazioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disponibilità di cassa sono impiegate in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, ivi incluso il versamento alla tesoreria della Provincia per far fronte a temporanee esigenze di liquidità della Provincia stessa.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta provinciale provvede all'emanazione di direttive concernenti gli investimenti finanziari previsti dal comma 1 e le modalità di valutazione degli stessi. Le direttive della Giunta provinciale precisano le tipologie di investimento, la loro composizione e quant'altro necessario. Le direttive individuano in particolare i valori mobiliari e le attività finanziarie aventi i requisiti di liquidità, sicurezza e redditività individuati ai sensi del comma 1."

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., è sostituito dal seguente:

"Art. 46
Gestione degli interventi finanziari nel bilancio dell'agenzia

1. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta attraverso appositi conti correnti e conti di deposito titoli in amministrazione, presso la banca affidataria del servizio te-

soreria. L'agenzia può inoltre affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (*Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale*). Il dirigente dell'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti ai predetti soggetti sulla base di apposita convenzione che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio. Le direttive della Giunta previste dall'articolo 45, comma 2, individuano le caratteristiche ed i limiti della gestione affidata.

2. I fondi liquidi finalizzati all'effettuazione degli investimenti finanziari affluiscono agli appositi conti correnti detenuti presso il tesoriere o, nel caso di affidamento della gestione ai soggetti di cui comma 1, presso la banca depositaria, mediante mandati di pagamento a carico del bilancio dell'agenzia, con imputazione a capitoli inclusi nell'apposita funzione-obiettivo di cui all'articolo 13, comma 2, nonché mediante l'accredito sui conti stessi dei proventi e delle somme derivanti dai realizzi degli investimenti finanziari.

3. Sui conti correnti di cui al comma 2 sono addebitati i costi degli investimenti finanziari, incluse le eventuali commissioni e gli oneri accessori nonché le somme prelevate per essere introitate nel bilancio dell'agenzia in capitoli dell'apposita macro-area di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c)."

Art. 17
Modificazioni dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al conto del patrimonio è allegato il rendiconto della gestione degli investimenti finanziari effettuati ai sensi dell'articolo 46, costituito da:
   a) un prospetto analitico riportante la situazione di ciascun investimento finanziario, con l'indicazione delle variazioni intervenute durante l'anno, in quantità ed in valore, dei singoli proventi, dei valori all'inizio ed alla fine dell'anno nonché dei criteri di valutazione utilizzati, se l'agenzia ricorre alla gestione diretta degli investimenti finanziari. Tale prospetto è firmato dal tesoriere, per quanto di sua competenza, quale attestazione di concordanza con le proprie scritture contabili;
   b) una relazione sulla gestione predisposta dal gestore e corredata da appositi prospetti di sintesi, nella quale è reso il conto dei rendimenti ottenuti, del rispetto delle direttive provinciali, dei criteri applicati per la valutazione degli investimenti finanziari nonché di eventuali ulteriori elementi, non considerati dalla disciplina di settore, indicandone l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, se l'agenzia affida la gestione degli investimenti finanziari alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale n. 3 del 1997.";

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 18
Disposizioni finali

1. Gli articoli 15 e 43 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., nel testo previgente alle modificazioni previste da questo regolamento continuano ad applicarsi ai fini della riassegnazione al bilancio e del pagamento di residui passivi caduti in perenzione amministrativa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:
1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

- L'articolo 34 delle legge provinciale settembre 1993, n. 23 recante"Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento.", dispone:

"Art. 34
Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

1. È istituita l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

2. L'agenzia ha come scopo la gestione degli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere ad essa demandati da specifiche norme. L'agenzia gestisce in particolare per conto della Provincia:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4 recante "Interventi in materia di previdenza integrativa", 25 luglio 1992, n. 7 recante "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e 28 febbraio 1993, n. 3 recante disposizioni su "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe";
b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla normativa statale e provinciale.

3. L'agenzia provvede alla gestione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 secondo la disciplina e con le decorrenze che saranno stabilite con successiva legge provinciale.

4. L'agenzia si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale.

5. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato "C" alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 9, della legge provinciale 1° febbraio 1933, n. 3, è aggiunta quale struttura equiparata a servizi l'"Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa".

6. L'agenzia adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

7. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Le altre spese incluse quelle per l'erogazione degli interventi di competenza dell'agenzia sono a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabilita da un regolamento approvato dalla Giunta provinciale con riferimento ai principi recati dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il medesimo regolamento disciplina in particolare le modalità per la gestione separata degli interventi previsti dalle diverse normative di cui al

comma 2, i criteri per l'impiego delle disponibilità di cassa in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, nonché le modalità per la valutazione e rendicontazione dei predetti impieghi finanziari.

8 bis. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta attraverso appositi conti di deposito titoli in amministrazione presso la banca affidataria del servizio di tesoreria. Inoltre l'agenzia può affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale). L'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti a questi soggetti sulla base di un'apposita convenzione, che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio."

Note all'articolo 1

- L'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 8
Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Le previsioni di entrata e di spesa sono redatte in termini di competenza.

(2. Con l'atto di adozione del bilancio il dirigente dell'agenzia stabilisce, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa, il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione ed il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento. Il totale dei pagamenti autorizzati non può superare il totale delle previste riscossioni, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.)

3. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale di cui all'articolo 2 sono rappresentati in un unico documento.

4. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dall'articolo 12 e dall'articolo 13, il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto anche l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

6. Le entrate e le spese sono classificate secondo i criteri di cui agli articoli 12 e 13, nonché secondo gli ulteriori criteri di classificazione - in quanto applicabili all'agenzia - previsti dal regolamento di contabilità della Provincia di cui all'articolo 78 ter della LP 7/1979.

7. Nel bilancio sono in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti ai sensi dell'articolo 33. Il documento tecnico di cui al comma 8 riporta in apposite note l'indicazione dell'ammontare degli impegni già assunti.

8. Unitamente al bilancio di previsione il dirigente dell'agenzia adotta un documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione del rendiconto generale. In esso le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o più capitoli. Le unità previsionali di base delle spese del bilancio sono articolate, in relazione ai contenuti economici e funzionali della spesa stessa, in uno o più capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico".

Note all'articolo 2

- L'articolo 9, comma 1, lett. c), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 9
Allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio annuale di previsione sono allegati:

a) il documento tecnico di cui all'articolo 8, comma 8;
b) la relazione illustrativa, che contiene almeno i criteri assunti per la formulazione delle previsioni e le informazioni relative agli interventi da realizzare nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio;
c) **gli elenchi dei capitoli di spesa per i quali possono operarsi le variazioni compensative di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b);**
d) i riassunti delle sezioni e delle categorie per titoli e il riepilogo per titoli, di cui all'articolo 13, comma 6;
e) uno o più prospetti che evidenzino la corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a dette assegnazioni e l'eventuale utilizzo di economie di spesa dell'anno precedente;
f) **una relazione sulla gestione degli investimenti finanziari per l'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditività e rischiosità del portafoglio nonché la conseguente strategia che il gestore dovrà assumere nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale emanate ai sensi dell'articolo 45, comma 2 e in coerenza con le esigenze finanziarie e di cassa dell'agenzia.".**

Note all'articolo 3

- L'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 15
Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine

1. Nel bilancio e nel documento tecnico è iscritto, tra gli stanziamenti di competenza delle spese correnti, un fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine.

2. Con determinazione del dirigente dell'agenzia, immediatamente esecutiva, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti, dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio o di ordine.

3. Fra le spese obbligatorie rientrano in ogni caso gli oneri per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa, (nonché quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli)";

("4. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, secondo quanto previsto dell'articolo 43, comma 7.");

("5. La procedura di cui al comma 3 può essere attivata anche successivamente al pagamento dei residui perenti, entro il limite dei pagamenti disposti in base al comma 4.");

"6. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato **al documento tecnico**.

7. È in ogni caso vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo.

8. Le variazioni ai capitoli del documento tecnico, previste dal presente articolo, sono automaticamente riferite anche alle unità previsionali di base nelle quali gli stessi capitoli sono compresi".

Note all'articolo 4

- L'articolo 16, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 16
Fondo di riserva per spese impreviste

omissis

"3. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato (al bilancio di previsione) **al documento tecnico**".

Note all'articolo 5

- L'articolo 17, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 17
Variazioni al bilancio e al documento tecnico

"3. Sono immediatamente esecutive, senza necessità di approvazione da parte della Giunta provinciale, le determinazioni del dirigente dell'agenzia concernenti:

a) gli storni tra capitoli compresi nella medesima unità previsionale di base;
b) gli storni tra capitoli aventi caratteristiche di omogeneità, anche in base alla legge che li disciplina, anche se compresi in diverse unità previsionali di base, riportati in apposito elenco allegato al bilancio di previsione;
c) le variazioni di uguale importo, sia in entrata che in uscita, relative alla parte II (entrate e spese per contabilità speciali);
d) le variazioni di uguale importo, sia in entrata che in uscita, limitatamente ai movimenti a carattere temporaneo, relativi al realizzo di investimenti finanziari di cui all'articolo 46 ed all'effettuazione degli stessi investimenti finanziari.
[e) le variazioni dei totali delle entrate delle quali è prevista la riscossione e delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, fermo restando che il totale dei predetti pagamenti non può essere superiore al totale delle previste riscossioni ed a condizione che sia dimostrata la maggiore entità delle effettive riscossioni rispetto a quella precedentemente determinata]".

Note all'articolo 7

- L'articolo 25, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 25
L'accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'agenzia appura la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia o di altri enti pubblici l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi.

3. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza.

4. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

5. In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

6. Per la registrazione delle entrate si applica l'articolo 34.".

Note all'articolo 8

- L'articolo 26 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 26
La riscossione delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo all'agenzia tramite il tesoriere od altro soggetto a ciò autorizzato e l'agenzia stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso, anche cumulativi, a firma del dirigente dell'agenzia.

3. Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui.

4. L'elenco degli ordinativi di incasso, firmato dal dirigente, è trasmesso in duplice copia al tesoriere. Per ciascun ordinativo di incasso contenuto nell'elenco sono indicati:
a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui l'entrata va imputata;
c) l'identità del debitore a carico del quale viene effettuata la riscossione;
d) l'oggetto e la causale dell'entrata;
e) la somma da riscuotere;
f) la data di emissione.

(5. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal dirigente").
6. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco, debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.
7. In ogni caso il tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme che, anche in mancanza di ordinativo di incasso, vengono pagate in favore dell'agenzia.
8. Dette somme sono immediatamente accreditate in conto, fino alla conferma da parte dell'agenzia, con la conseguente emissione dell'ordinativo di incasso".

Note all'articolo 9

- L'articolo 28 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 28
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. Il dirigente dell'agenzia può disporre, attenendosi ad eventuali criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, la rinuncia alla riscossione di entrate, qualora la differenza tra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, promozione e di versamento risulti inferiore o uguale **all'importo di 30 euro**."

Note all'articolo 12

- L'articolo 36 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 36
Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.
2. **I titoli di spesa di cui al comma 1, prima della loro formale emissione devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al direttore competente per gli affari contabili per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile di cui all'articolo 34 bis, lettere c) e d).**
3. **Il dirigente dell'agenzia, con propria determinazione, può stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni d'importo inferiore o pari a 17 euro. In tal caso il direttore competente per gli affari contabili provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili.**
4. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua, per ciascun esercizio finanziario.
5. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente dell'agenzia.
6. I titoli di spesa contengono le seguenti indicazioni:
a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
b) l'anno ed il capitolo del documento tecnico cui il pagamento va imputato;
c) il creditore o i creditori ed eventualmente chi per essi sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
d) la causale del pagamento;
e) la somma da pagare, scritta in lettere e in cifre;
f) le modalità di estinzione del titolo;
g) l'eventuale scadenza;
h) gli estremi della determinazione del dirigente dell'agenzia o di altro titolo valido, in forza del quale il mandato è emesso;
i) la data di emissione;
j) gli eventuali ulteriori elementi richiesti da norme in vigore.

7. Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme dello Stato in materia si applicano nel caso in cui l'estinzione avvenga da parte del tesoriere con pagamento (in lire) diretto al creditore.
8. I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal dirigente dell'agenzia.
9. Il tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco, debitamente sottoscritto in segno di ricevuta."

Note all'articolo 13

- L'articolo 38 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 38
Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. Il pagamento di qualsiasi spesa è effettuato esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dall'articolo 36, salvo quanto stabilito dall'articolo 41 per i funzionari delegati e dall'articolo 42 per il servizio economale.
2. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per le spese di importi e scadenze predeterminati.
3. I pagamenti di cui al comma 2 sono effettuati dal tesoriere alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alla comunicazione all'agenzia con le modalità stabilite nelle norme sul servizio di tesoreria.

4. I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati sono estinti dal tesoriere con le modalità risultanti dalla annotazioni apposte sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori e salvo che la legge o norme regolamentari dispongano diversamente, in uno dei modi seguenti:

a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche;
b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;
c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;
c bis) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;
d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento e spese a carico del destinatario;
e) vaglia postale, con tasse e spese a carico del destinatario.

5. I titoli di spesa di importo **superiore a 5.000 euro** sono emessi con la clausola da estinguersi secondo uno dei modi previsti dalle lettere b) e c) del comma 4.

6. La disposizione del comma 5 non si applica quando i limiti di importo sono superati per effetto della corresponsione cumulativa di somme dovute periodicamente e spettanti anche per periodi arretrati. Il dirigente dell'agenzia, con propria determinazione, può stabilire che le disposizioni del comma 5 non si applichino in particolari casi, specificamente individuati con il medesimo provvedimento.

7. I titoli di pagamento accreditati o commutati in uno dei modi indicati al comma 4 si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.

8. In luogo della quietanza del creditore sono annotate sul titolo di pagamento o allo stesso sono allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione ovvero nell'avviso di ricevimento dell'assegno circolare.

9. Per i pagamenti a favore di banche o istituti di credito, la forma normale di estinzione dei titoli di pagamento è quella di accreditamento sui conti correnti interbancari, anche se non risultante dal titolo stesso.

10. Il tesoriere provvede all'estinzione dei titoli di spesa, con le modalità di cui alla lettera a) del comma 4, anche se nel titolo sono indicate modalità diverse, qualora risulti infruttuosa l'estinzione nel modo indicato sul titolo stesso.

11. Per i pagamenti di spese a scadenze fisse è consentita l'emissione dei titoli di spesa in via anticipata, per l'espletamento delle procedure, rispetto alla scadenza indicata su titoli stessi, con il vincolo per il tesoriere di effettuare il pagamento non prima della scadenza o, nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilità e valuta il giorno della scadenza stessa.

12. Al fine di consentire al tesoriere l'estinzione entro l'esercizio finanziario dei titoli di spesa a scadenza fissa, per i quali l'erogazione è prevista tra il 16 ed il 31 del mese di dicembre, il relativo pagamento può essere anticipato per il tempo necessario, comunque non anteriormente al quindicesimo giorno dello stesso mese di dicembre".

Note all'articolo 15

- L'articolo 45 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 45
Attuazione degli investimenti finanziari

1) **Le disponibilità di cassa sono impiegate in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, ivi incluso il versamento alla tesoreria della Provincia per far fronte a temporanee esigenze di liquidità della Provincia stessa.**

2. **La Giunta provinciale provvede all'emanazione di direttive concernenti gli investimenti finanziari previsti dal comma 1 e le modalità di valutazione degli stessi. Le direttive della Giunta provinciale precisano le tipologie di investimento, la loro composizione e quant'altro necessario. Le direttive individuano in particolare i valori mobiliari e le attività finanziarie aventi i requisiti di liquidità, sicurezza e redditività individuati ai sensi del comma 1.**

3. Il dirigente dell'agenzia, nel rispetto delle direttive di cui al comma 2, stabilisce quanto necessario per la gestione degli investimenti finanziari dell'agenzia medesima".

Note all'articolo 17

- L'articolo 49 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., dispone:

"Art. 49
Contro del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;
b) gli investimenti finanziari di cui al capo V;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. **Al conto del patrimonio è allegato il rendiconto della gestione degli investimenti finanziari effettuati ai sensi dell'articolo 46, costituito da:**

a) un prospetto analitico riportante la situazione di ciascun investimento finanziario, con l'indicazione delle variazioni intervenute durante l'anno, in quantità ed in valore, dei singoli proventi, dei valori all'inizio ed alla fine dell'anno nonché dei

criteri di valutazione utilizzati, se l'agenzia ricorre alla gestione diretta degli investimenti finanziari. Tale prospetto è firmato dal tesoriere, per quanto di sua competenza, quale attestazione di concordanza con le proprie scritture contabili;

b) una relazione sulla gestione predisposta dal gestore e corredata da appositi prospetti di sintesi, nella quale è reso il conto dei rendimenti ottenuti, del rispetto delle direttive provinciali, dei criteri applicati per la valutazione degli investimenti finanziari nonché di eventuali ulteriori elementi, non considerati dalla disciplina di settore, indicandone l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, se l'agenzia affida la gestione degli investimenti finanziari alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale n. 3 del 1997.

(4. Il prospetto di cui al comma 3 è firmato dal tesoriere, quale attestazione di concordanza con le proprie scritture contabili)".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 38)

Modifica, per rettifica, del DPP 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2591 di data 10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento recante "Modifica, per rettifica, del DPP 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)")",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Sostituzione della Sezione E della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

1. La Sezione E (Dotazioni complementari) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. è sostituita dalla seguente:

Sezione E - Dotazioni complementari				
Campeggio e campeggio parco per vacanze (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio)	1	3	6	9
- celle frigo nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- bagno riservato alla piazzola nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- lavastoviglie	1	1	1	1
- bar	2	2	2	2
- ristorante	2	2	2	2
- market	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini	1	1	1	1
- locale ad uso comune	1	1	1	1
- cucina ad uso comune	1	1	1	1
- barbecue fisso nella percentuale minima dell'1% ovvero del 2% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole	1	1	1	1
- baby room	1	1	1	1
- bagno riservato ai bambini dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
- internet point	1	1	1	1
- marchio Ecolabel	1	1	1	1
- marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale	1	1	1	1

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Le note, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 53 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

La *Legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33* concerne "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali"

Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (BU 1° luglio 2008, n. 27, suppl. 1) reca il "Regolamento concernente "Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 39)

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica))»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente "Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica))"

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
Pertinenze degli esercizi alberghieri

1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalità stabilite all'articolo 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima può essere derogata dal comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero.

2. Nelle pertinenze è consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell'immobile costituente l'esercizio alberghiero."

Art. 2
Modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituito dal seguente:
"3. L'unità abitativa si considera dotata di bagno privato completo se la medesima è fornita di almeno un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; per le unità abitative senza bagno privato il bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private."

Art. 3
Modifiche dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o più esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche:
   a) accessibilità diretta dall'esercizio alberghiero;
   b) dotazione accessoria dimensionata alla capacità ricettiva degli esercizi alberghieri interessati".

b) il comma 3 è abrogato;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. L'allegata tabella D bis fissa le condizioni minime per l'attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica "tre stelle superior" (***S) sempre che l'esercizio medesimo:
   a) non presenti deroghe in base alla previgente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare);
   b) sia dotato di ascensore ai piani."

Art. 4
Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituito dal seguente:
"4. La disciplina provinciale vigente in materia di commercio non trova applicazione se nell'esercizio alberghiero si realizza la sola esposizione di prodotti senza pregiudicare la funzionalità degli spazi comuni a disposizione dei prodotti medesimi, ovvero la vendita dei prodotti in uso nell'esercizio alberghiero sia effettuata solo agli ospiti del medesimo esercizio."

Art. 5
Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge provinciale il visto di corrispondenza può essere rilasciato, oltre che dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, da un tecnico purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale nella progettazione di esercizi alberghieri risultante da autocertificazione;
b) attestazione di frequenza ad un apposito corso di approfondimento sulla normativa tecnica di progettazione alberghiera, organizzato dal servizio provinciale competente in materia di turismo ovvero dagli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri della provincia di Trento.

2 ter. Il visto di corrispondenza rilasciato dal tecnico è efficace quando risulta trasmesso in duplice copia di cui una al comune competente per territorio e l'altra alla struttura provinciale competente, corredato dalla relazione tecnica e dalle tavole progettuali.
2 quater. Sui visti di corrispondenza rilasciati da un tecnico ai sensi del comma 2 bis la struttura provinciale competente in materia di turismo effettua verifiche a campione in ordine alla conformità e regolarità dei visti medesimi. In caso di riscontrate irregolarità il dirigente della struttura provinciale adotta i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione del livello di classifica in conformità ai requisiti effettivamente riscontrati. In presenza delle suddette irregolarità, il tecnico interessato è tenuto a frequentare un nuovo corso di approfondimento di cui all'articolo 2 bis, lettera b) e, nel frattempo, non è titolato a rilasciare nuovi visti."

Art. 6
Inserimento dell'articolo 19 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

"Art. 19 bis
Annotazione del vincolo di non frazionabilità

1. Ai fini dell'annotazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall'articolo 13 bis, comma 1, della legge provinciale, la richiesta di concessione edilizia o la denuncia di inizio attività è corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a sottoscrivere con il comune un'apposita convenzione prima del rilascio del certificato di abitabilità.

2. Il contenuto della convenzione nonché la documentazione da allegare alla stessa sono stabilite con propria determinazione dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo e la sua sottoscrizione costituisce titolo per l'annotazione nel libro fondiario del vincolo di non frazionabilità dei villaggi alberghieri o di residenze turistiche alberghiere previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale."

Art. 7
Modifica dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:
"d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge provinciale;".

Art. 8
Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Alla lettera c), al comma 3, all'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., le parole: "almeno 2 volte" sono sostituite dalle seguenti: "almeno una volta".

Art. 9
Modifiche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Fermo restando l'obbligo di fornire il servizio di prima colazione secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale," sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).
2 ter. L'erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al Comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2 quater, lettera a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 38 della legge provinciale.
2 quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:
a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al Comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.

2 quinquies. Il reclamo previsto dalla lettera d) del comma 2 quater del presente articolo contiene la denominazione e l'indirizzo del bed and breakfast e la descrizione dei fatti contestati e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Il Comune comunica al gestore la ricezione del reclamo e lo informa sulla possibilità di fare pervenire in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni o in caso di valutazione negativa delle stesse il Comune, ove accolga il reclamo, dispone la sospensione o l'interdizione della somministrazione degli alimenti e delle bevande manipolate direttamente dal gestore, a seconda della gravità della irregolarità riscontrata.
2 sexies. In relazione a quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno."

Art. 10
Modifiche dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) per le camere dotate di almeno 5 posti letto il bagno è suddiviso in due distinti vani composti da:
1) una zona dedicata all'igiene personale composta di un lavandino, una vasca o una doccia;
2) una zona servizio igienico composta di un wc e di un lavandino;";

b) al comma 1 dopo la lettera f), è inserita la seguente:
"f bis) locale o spazio per il deposito biciclette.";

c) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
"d bis) servizio di prima colazione anche in convenzione con altro esercizio pubblico;
d ter) servizio di prenotazione on line;
d quater) servizio di pagamento con carta di credito.";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Per garantire la condivisione dell'ospitalità in linea con gli ostelli europei, gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno i 2/3 della ricettività sia realizzata con camere dotate di almeno cinque posti letto; la gestione dell'ostello deve garantire prioritariamente la prenotazione da parte di giovani, anche in gruppi con accompagnatore: si considerano giovani le persone di età non superiore a trenta anni. Il periodo di permanenza massima per ogni persona non può comunque superare i quindici giorni consecutivi."

Art. 11
Inserimento dell'articolo 28 bis nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

"Art. 28 bis
Alberghi diffusi

1. In coerenza con le finalità indicate dall'articolo 36 bis, comma 1, della legge, gli immobili da destinare all'esercizio di albergo diffuso, qualora non ricadano in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione ricettiva, sono individuati dal piano regolatore generale e devono risultare localizzati preferibilmente in comuni o loro frazioni soggetti a progressivo abbandono della popolazione o a bassa turisticità.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, l'albergo diffuso deve possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di almeno dieci e sedici metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata, rispetto alla misura di sedici metri quadrati, di otto metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di due metri quadrati;
b) unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota non superiore al 30 per cento dei posti letto;
c) una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibito a cucina o a soggiorno dell'appartamento rispettivamente di almeno due e otto metri quadrati;
d) una superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;
e) un numero minimo di bagni annessi alle unità abitative pari al 100 per cento del totale delle camere e degli appartamenti;
f) una dotazione minima delle camere costituita da un armadio o cabina-armadio, un tavolo, un ripiano per l'apertura dei bagagli, un frigobar, una cassetta di sicurezza e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente;
g) una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 1,4 metri quadrati per posto letto, eventualmente coincidenti con la sala ristorante di esercizio di somministrazione al pubblico di pasti tradizionali; deve essere comunque garantita una superficie minima non inferiore a otto metri quadrati;
h) un citofono/telefono collegato al centralino del ricevimento ed una televisione in ogni camera o appartamento.

3. Nel caso di oggettive impossibilità strutturali legate alla necessità di mantenere le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dei fabbricati destinati all'esercizio dell'albergo diffuso, il piano regolatore generale e il regolamento edilizio possono prevedere specifiche disposizioni concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e dimensioni minime dei locali, in relazione a quanto disposto all'articolo 61 comma 2, lettera c), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

4. Negli alberghi diffusi devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) servizio di ricevimento assicurato almeno dodici ore su ventiquattro (per le ulteriori dodici ore su chiamata);
b) servizio di pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;
c) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;
e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

5. La distanza massima tra ciascuna unità abitativa e gli edifici nei quali sono forniti i servizi centralizzati non deve superare i 500 metri ed è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali; su motivata richiesta tale distanza può essere derogata dal comune competente limitatamente ad un numero di unità abitative non superiore al 50 per cento."

Art. 12
Inserimento dell'articolo 28 ter nel decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

"Art. 28 ter
Comunicazione degli alloggi per uso turistico

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 37 bis della legge provinciale, il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, oltre il quale deve essere effettuata al Comune competente la comunicazione prevista dal predetto articolo 37, comma 1, è fissato in quattordici giorni, anche non consecutivi, su base annua.

2. Per offerta dell'alloggio si intende la messa in disponibilità dell'alloggio medesimo sul mercato delle locazioni turistiche, a prescindere dalle giornate di effettivo utilizzo del medesimo.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni previste dalla stessa ovvero dal verificarsi di modificazioni rispetto a precedenti comunicazioni.

4. La comunicazione deve dare informazioni riguardo alla dimensione ricettiva dell'alloggio, al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche e dotazioni e deve essere inviata dall'interessato al comune competente su apposito modello cartaceo o tramite comunicazione informatica, nel rispetto del modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo."

Art. 13
Modifica dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente;
"1 bis. Gli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale, in alternativa alla denominazione di esercizi di affittacamere, possono utilizzare le dizioni riservate di "rent a room", "zimmervermietung" e qualora sia assicurato anche il servizio di prima colazione la dizione riservata di "room and breakfast"."

Art. 14
Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:
"e) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti ai sensi della legge provinciale;".

Art. 15
Modifiche dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "il soggetto gestore del marchio promuove l'elaborazione di un progetto avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente in materia di turismo promuove l'elaborazione di un progetto anche avvalendosi";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il progetto come definito al comma 1, riguardante l'offerta alberghiera ed extra-alberghiera, è completato con l'individuazione del soggetto cui è affidata la gestione, che presenta la domanda di riconoscimento al servizio provinciale competente in materia di turismo. Il progetto deve risultare completo della documentazione riguardante il disciplinare, i requisiti e le procedure per l'attribuzione, la sospensione o la revoca nonché il relativo logo.";
c) al comma 3 le parole: "dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione".

Art. 16
Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:
"b) la documentazione comprovante l'individuazione o la costituzione del soggetto gestore del marchio;".

Art. 17
Modifiche dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica nel caso di passaggio di tipologia da albergo ad albergo garnì, consistendo tale passaggio in una sottotipologia non comportante alcuna modifica strutturale dell'esercizio alberghiero;";
b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: "legge provinciale" sono aggiunte le seguenti parole: ", ad esclusione delle variazioni del livello di classifica in senso decrescente";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di classificazione d'ufficio dell'esercizio alberghiero effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge provinciale, è fatta salva la possibilità per lo stesso di ottenere la riclassificazione alla categoria precedentemente posseduta qualora vengano ripristinate le carenze accertate."

Art. 18
Sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:

Tabella A

PARAMETRI STRUTTURALI	*	**	***	*** **S**	****	****S	*****
Sezione A) LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI							
1) Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli					v	v	v
2) Accesso internet			v	v	v	v	v
3) Locale per deposito attrezzature sportive e di svago					v	v	v
Sezione B) SALE COMUNI OBBLIGATORIE							
1) Sala prima colazione separata dalla sala ristorante							v
2) Sala bar o area bar distinta e ben delimitata con idonee soluzioni progettuali				v	v		
2) Sala bar separata per 4s e 5 stelle						v	v
3) Sala soggiorno/lettura fornita:							
- dei principali quotidiani nazionali					v		
- dei principali quotidiani nazionali ed internazionali						v	v
Sezione C) SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE							
1) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetti distinti per sesso, ma con anti-gabinetto in comune	v	v					

2) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto e anti-gabinetto distinti per sesso			v	v	v	v	v
3) Bagni completi ad uso comune sullo stesso piano delle unità abitative prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione	v	v					
Sezione D) UNITÀ ABITATIVE							
Percentuale minima di:							
- unità abitative con bagno privato completo	40	80	100	100	100	100	100
- suite e/o junior suite (con un minimo di una unità)					5	5	10
- appartamenti dotati di locale giorno adibito a cucina rispetto al numero totale di appartamenti					30	30	40
Sezione E) SUPERFICIE SALE COMUNI							
1) Albergo							
- superficie minima delle sale comuni come individuate dall'articolo 11, comma 3 del regolamento - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala ristorante separata dalle altre sale comuni e funzionalmente collegata alla cucina)	1,8	2	2,4	2,4	2,8	3,0	3,2
- superficie minima della sala prima colazione (quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica) - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina							0,8
2) Albergo garnì:							
- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata delle sale comuni)	1,0	1,2	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
3) Residenza turistico alberghiera:							
- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata delle sale comuni)	1,0	1,2	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
- superficie minima della sala ristorante in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina	1	1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,6
- superficie minima della sala prima colazione per le residenze turistico alberghiere che forniscono esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione e quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8

- superficie minima delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto	0,8	1	1,2	1,2	1,4	1,6	1,6
Sezione F) SUPERFICIE UNITÀ ABITATIVE E BAGNI PRIVATI							
Superficie minima delle unità abitative e dei bagni privati completi espressa in metri quadrati:							
- camera singola	8	8	8	8	10	12	12
- camera doppia	12	12	14	14	16	18	18
- per ogni ulteriore posto letto	6	6	6	6	8	8	8
- aumento di superficie della camera in cui è ricavato lo spazio per la consumazione dei pasti ai sensi dell'articolo 12, comma 3 (per ogni posto letto autorizzato nell'appartamento):							
- nel caso di letto tradizionale	2	2	2	2	2	2	2
- nel caso di letto a scomparsa	1	1	1	1	1	1	1
- bagno privato completo	3	3	3	3	3	4	4
- locale adibito a soggiorno (aumentata di 4 metri quadrati in caso di aggiunta occasionale e temporanea di due letti)	8	8	8	8	8	10	10
- vano soggiorno	6	6	6	6	6	8	8
- vano adibito a cucina	2	2	2	2	2	2	3
- locale giorno adibito a cucina (aumentata di 6 e 8 metri quadrati in caso di aggiunta occasionale e temporanea rispettivamente di uno o due letti)	8	8	8	8	10	10	12
Sezione G) DOTAZIONI DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO							
1) Ascensore per edifici superiori ai due livelli compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti	v	v	v	v	v	v	v
2) Impianto di ricambio dell'aria:							
- nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande	v	v	v	v	v	v	v
- nelle sale comuni					50%	50%	100%
3) Impianto di raffreddamento dell'aria:							
- nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)			v	v	v	v	v
- nelle sale comuni (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)					v	v	v
- nelle unità abitative regolabile dal cliente (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)					80%	100%	100%
4) Televisione ad uso comune qualora le unità abitative siano prive di televisione	v	v					
Sezione H) DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI							
1) Spazio per il maquillage							v

Sezione I) DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE							
Dotazioni delle unità abitative:							
1) Ripiano apposito che consenta l'apertura dei bagagli		v	v	v	v	v	v
2) Una seduta poltrona/divano aggiuntiva					v	v	v
3) Citofono	v						
4) Telefono		v	v	v	v	v	v
5) Cassetta di sicurezza			v	v	v	v	v
6) Televisione			v	v	v	v	v
7) Rete TV satellitare					v	v	v
8) Accesso internet					v	v	v
9) Frigobar (esclusi gli appartamenti)					v	v	v
Dotazioni degli appartamenti:							
1) Cucina composta da mobilio cucina, piano di cottura con due piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero, portarifiuti	v	v	v	v	v	v	v
2) Lavastoviglie					v	v	v
3) Forno a microonde					v	v	v
Dotazioni degli appartamenti proporzionali al numero delle persone alloggiate:							
1) Tavolo da pranzo con sedie	v	v	v	v	v	v	v
2) Utensili per la preparazione e consumazione dei pasti	v	v	v	v	v	v	v
3) Set da tavola anche monouso	v	v	v	v			
4) Set da tavola in stoffa					v	v	v
Sezione L) DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI							
1) Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti	v	v	v	v	v	v	v
2) Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona	v	v	v	v	v	v	v
3) Asciugacapelli * * (presente nell'unità abitativa)	v	v	v	v	v	v	v
4) Accappatoio						v	v
PARAMETRI FUNZIONALI							
Sezione M) SERVIZI VARI							
1) Servizio di ricevimento e portineria							
- 12/24 ore, per le ulteriori 12 ore assicurato servizio di chiamata tramite campanello	v	v	v				
- 18/24 ore con addetto, per le ulteriori 6 ore assicurato servizio di chiamata tramite campanello				v	v	v	
- 18/24 ore con almeno due addetti, per le ulteriori 6 ore assicurato con almeno un addetto							v
2) Servizio fax		v	v	v	v	v	v
3) Servizio di trasporto bagagli							
- a mezzo carrello				v	v		
- a cura di addetto						v	v

4) Servizio di custodia							
- servizio di custodia valori a cura del gestore	v	v	v	v	v	v	v
- servizio guardaroba e deposito bagagli	v	v	v	v			
- servizio guardaroba e deposito bagagli in vani appositi					v	v	v
Sezione N) SERVIZIO DI BAR							
1) Servizio di bar reso al tavolo anche negli spazi comuni:							
- 12/24 ore		v	v				
- 16/24 ore, di cui 8/24 da addetti				v	v		
- 24/24 ore, di cui 16/24 da addetti						v	v
2) Servizio di bar reso anche nelle unità abitative:							
- 12/24 ore			v				
- 16/24 ore				v	v	v	v
3) Carta delle consumazioni				v	v	v	v
Sezione O) SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE							
Servizio di prima colazione reso anche nelle unità abitative					v	v	v
Sezione P) SERVIZIO DI RISTORANTE							
1) Servizio di ristorante reso:							
- da addetti coordinato da un direttore di sala					v		
- da addetti, da un sommelier e coordinato da un direttore di sala						v	v
2) Servizio di ristorante reso anche nelle unità abitative						v	v
3) Menù comprendente:							
- piatti a lista fissa scelti anche al momento della consumazione			Almeno 2 menù	Almeno 3 menù			
- piatti a lista fissa scelti al momento della consumazione					Almeno 3 menù		
- ulteriore possibilità di ampia scelta di piatti alla carta						v	v
4) Lista bevande comprendente:							
- vini trentini e nazionali	v	v	v	v			
- vini pregiati trentini e nazionali					v		
- vini pregiati e di annata trentini, nazionali e internazionali						v	v
5) Cambio del tovagliato da sala:							
- almeno 2 volte alla settimana	v	v					
- a giorni alterni			v				
- tutti i giorni				v	v	v	v
Sezione Q) SERVIZIO DI CUCINA							
1) Servizio di cucina coordinato:							
- da chef				v	v	v	
- da chef e diviso in partite							v

Sezione R) SERVIZIO ALLE UNITÀ ABITATIVE							
1) Servizio di pulizia nelle unità abitative							
- una volta al giorno	v	v	v	v			
- una volta al giorno con riassetto pomeridiano					v	v	v
2) Cambio della biancheria nelle unità abitative:							
a) biancheria da camera (#)							
- almeno 1 volta alla settimana	v						
- almeno 2 volte alla settimana		v	v				
- a giorni alterni				v	v		
- tutti i giorni						v	v
b) biancheria da bagno (#)							
- a giorni alterni	v	v	v				
- tutti i giorni				v	v	v	
- 2 volte al giorno							v
c) biancheria da cucina (#)							
- almeno 1 volta alla settimana	v	v	v				
- almeno 2 volte alla settimana				v	v		
- tutti i giorni						v	v
(#) salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente							
3) Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti					v	v	v
4) Disponibilità di addetto per i servizi ai piani:							
- 10/24 ore					v	v	
- 16/24 ore							v
Sezione S) DIVISE PER IL PERSONALE							
Divise per il personale			v	v	v	v	v

PARAMETRI ACCESSORI	*	**	***	***s	****	** **s	** ***
n. minimo di punti da totalizzare con riferimento alle dotazioni e servizi sotto elencate messe a disposizione dell'ospite all'interno dell'esercizio alberghiero	1	3	6	6	8	9	10
1) Area benessere (centro estetico, sauna e/o bagno turco e simili)			3				
2) Dotazioni sportive e ricreative (piscina, tennis, minigolf, palestra e similari)			3				
3) Dotazioni per svago dei bambini (parco giochi attrezzato per bambini, piscina bambini)			2				
4) Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea (sala riunione, sala congressi)			2				
5) Presenza di parametri strutturali richiesti per i livelli di classifica superiori - punteggio per ogni parametro			1				
6) Adesione ad un marchio di prodotto turistico riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale - punteggio per ogni marchio			2				
7) Attribuzione del marchio di qualità di cui all'articolo 15 della legge provinciale			4				
8) Parcheggio (assicurato per almeno il 50% delle unità abitative)			1				

9) Terrazza o giardino solarium attrezzati con tavolini e sedie			1				
10) Locale officina per moto e/o biciclette			1				
11) Locale per parrucchiere uomo/donna			1				
12) Cantina degustazione			1				
13) Teatro/Anfiteatro per animazione			1				
14) Biberon room			1				
15) Videoteca e videoregistratore o proiettore DVD			1				
16) Biblioteca			1				
17) Disponibilità biciclette e/o altre attrezzature sportive			1				
18) Disponibilità giornaliera di almeno due quotidiani nazionali ed un quotidiano locale			1				
19) Possibilità di pagamento attraverso carta di credito			1				
20) Possibilità di pagamento attraverso servizio POS			1				
21) Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale che si rapporta con gli ospiti			2				
22) Ristoranti tematici (vegetariano, biologico, ecc.)			1				
23) Servizi per bambini (animazione, baby sitting) assicurati nei periodi di alta stagione			1				
24) Animazione assicurata nei periodi di alta stagione			2				

NB: i parametri accessori, inseriti nella tabella A, si applicano ai nuovi esercizi alberghieri ovvero nei casi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere a) e d).

Art. 19

Soppressione della tabella C allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è soppressa.

Art. 20

Sostituzione della tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg

1. La tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente.

Tabella D

TIPOLOGIA DEGLI APPARTAMENTI	*	**	***	***S	****	****S	*****
1) Appartamento con due posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	30	30	32	32	34	36	38
- superficie minima utile della camera (per un massimo di una camera)	10	10	11	11	12	12	13
2) Appartamento con tre posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	36	36	38	38	40	45	47
- superficie minima utile della camera (per un massimo di una camera)	15	15	16	16	17	17	18
3) Appartamento con tre posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	38	38	40	40	45	47	49
- superficie minima utile delle due camere:							
- camera doppia	10	10	11	11	12	12	13
- camera singola	8	8	8	8	9	9	10

4) Appartamento con quattro posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	42	42	45	45	48	52	54
- superficie minima utile di ciascuna delle due camere doppie	10	10	11	11	12	12	13

Art. 21
Inserimento della tabella D bis allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo la tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserita la seguente:

Tabella D bis

Sezione A) Presenza di almeno una tra le seguenti strutture:	
A1 Piscina fruibile in entrambe le stagioni (estate e inverno)	m2 minimi 30
A2 Centro benessere	Condizioni minime: sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, solarium e presenza di servizio igienico
A3 Piscina con centro benessere	Condizioni minime: m2 piscina 20 metri; centro benessere: sauna, bagno turco e presenza di servizo igienico
A4 Centro fitness	Condizioni minime: palestra e spogliatoio, attrezzatura specifica composta da almeno 5 macchine, locali con luce diretta e idoneo ricambio dell'aria
Sezione B) Presenza di almeno tre tra le seguenti condizioni:	
Attrezzature sportive fisse dell'albergo (es. tennis, minigolf ecc.)	
Parco gioco bambini attrezzato con attrezzature fisse	m2 minimi 50
Parco dell'albergo	m2 minimi 300
Locale ritrovo bambini attrezzato con luce naturale	m2 minimi 20
Disponibilità biciclette e/o altre attrezzature sportive in apposito locale	
Cantina degustazione in apposito locale con disposizione di almeno 100 etichette	
Parcheggio (assicurato per almeno il 70 % delle unità abitative)	
Presenza di sistemi di monitoraggio di soddisfazione dell'ospite	
Adesione ad almeno un marchio di prodotto riconosciuto dalla Giunta provinciale	

Il riconoscimento della qualifica superiore può essere richiesto anche in assenza dei parametri di cui alla sezione A) della tabella D bis, qualora l'esercizio tre stelle offra elevati ed evidenti standard superiori, riscontrabili da criteri e parametri atti a garantire una omogenea valutazione dei diversi casi, tra i quali il numero del personale addetto, da adottarsi a cura della Commissione prevista all'articolo 8, commi 1 bis, della legge provinciale. La Commissione è chiamata ad esprimere la valutazione della sussistenza degli standard superiori su istanza dell'interessato. L'esito positivo della valutazione, attestato da un apposito verbale, sostituisce ai fini della classifica 3 stelle superior (***S) le condizioni di cui alla sezione A) della tabella D bis.

Art. 22
Disposizioni transitorie per gli ostelli della gioventù

1. Le modifiche apportate dall'articolo 10 di questo regolamento all'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. non si applicano agli ostelli della gioventù già autorizzati prima della data dell'entrata in vigore di questo regolamento; tali esercizi possono continuare ad operare nel rispetto dei requisiti strutturali minimi previsti dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 2003, nel testo previgente.

Art. 23
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

NOTE ESPLICATIVE

Le note, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 53 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

- La legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 concerne "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica."

Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (BU 11 novembre 2003, n. 45) concerne "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica".

Nota all'articolo 2

- L'articolo 14 del DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

Art. 14
Dotazioni delle unità abitative

1. La dotazione minima delle unità abitative deve essere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente; nelle unità abitative senza bagno privato ciascuna camera deve essere inoltre dotata di specchio, presa di corrente, lavandino con acqua corrente calda e fredda e asciugamani in numero adeguato agli ospiti.

2. Nelle camere in cui è ricavato lo spazio per la consumazione dei pasti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è consentito sostituire il letto con il letto a scomparsa purché sia predisposto in modo da assicurare l'immediato utilizzo al momento dell'apertura e possa essere ripiegato nell'apposito contenitore o trasformato a seduta poltrona/divano.

3. L'unità abitativa si considera dotata di bagno privato completo se la medesima è fornita di almeno un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; per le unità abitative senza bagno privato il bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private."

4. Il locale adibito a soggiorno e il vano soggiorno devono essere dotati dell'arredo idoneo ad assicurare un standard di qualità corrispondente al livello di classifica assegnato nonché di poltrone o divani in misura proporzionale al numero di posti letto autorizzati nell'unità abitativa.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 15 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

Art. 15
Parametri per la classifica alberghiera

1. L'allegata tabella A individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica alberghiera, ivi compresi i parametri per l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior", nonché ulteriori parametri correlati alla presenza minima di strutture e di servizi accessori.

2. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o più esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche:

a) accessibilità diretta dall'esercizio alberghiero;
b) dotazione accessoria dimensionata alla capacità ricettiva degli esercizi alberghieri interessati".

3. omissis.

4. L'allegata tabella D individua le dimensioni minime delle unità abitative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), qualora siano realizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.

"4 bis. l'allegata tabella D bis fissa le condizioni minime per l'attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica "tre stelle superior" (*S) sempre che l'esercizio medesimo:**

a) non presenti deroghe in base alla previgente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare);
b) sia dotato di ascensore ai piani."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 18 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 18
Attività commerciali

1. Negli esercizi alberghieri è consentita l'apertura di uno o più esercizi commerciali al dettaglio a condizione che sia garantita la prevalenza dell'attività alberghiera e la superficie della struttura di vendita attivata oppure, in caso di più strutture, la somma delle loro superfici, non ecceda complessivamente il limite di superficie previsto, per gli esercizi di vicinato, dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina provinciale vigente in materia di commercio e di urbanistica, ivi comprese le norme relative alle destinazioni d'uso e alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali, e presentano le seguenti caratteristiche:

a) collegamento diretto mediante un accesso interno all'esercizio alberghiero e realizzazione anche di un accesso esterno qualora sia effettuata l'apertura al pubblico;
b) collocazione in prossimità dell'area di ricevimento o comunque in zona funzionale e non interferente con le unità abitative.

3. La deroga alle disposizioni sugli orari di apertura e di chiusura al pubblico, disposta dall'articolo 12, comma 1 della legge provinciale n. 4 del 2000, deve intendersi riferita all'attività di vendita nei confronti della clientela dell'esercizio alberghiero.

4. La disciplina provinciale vigente in materia di commercio non trova applicazione se nell'esercizio alberghiero si realizza la sola esposizione di prodotti senza pregiudicare la funzionalità degli spazi comuni a disposizione dei prodotti medesimi, ovvero la vendita dei prodotti in uso nell'esercizio alberghiero sia effettuata solo agli ospiti del medesimo esercizio."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 19 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 19
Visto di corrispondenza

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 13 della legge provinciale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria, piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1.100, dello stato attuale, stato di raffronto e stato futuro, in duplice copia;
b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento in duplice copia contenente anche l'indicazione della capacità ricettiva nonché della tipologia e del livello di classifica che si intendono conseguire;
c) prospetto in duplice copia dello stato futuro delle caratteristiche e delle dimensioni delle unità abitative e delle sale comuni.

2. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione modalità per la presentazione della domanda di cui al comma 1 diverse rispetto a quelle individuate nel presente articolo.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge provinciale il visto di corrispondenza può essere rilasciato, oltre che dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, da un tecnico purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale nella progettazione di esercizi alberghieri risultante da autocertificazione;
b) attestazione di frequenza ad un apposito corso di approfondimento sulla normativa tecnica di progettazione alberghiera, organizzato dal servizio provinciale competente in materia di turismo ovvero dagli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri della provincia di Trento.

2 ter. Il visto di corrispondenza rilasciato dal tecnico è efficace quando risulta trasmesso in duplice copia di cui una al comune competente per territorio e l'altra alla struttura provinciale competente, corredato dalla relazione tecnica e dalle tavole progettuali.

2 quater. Sui visti di corrispondenza rilasciati da un tecnico ai sensi del comma 2 bis la struttura provinciale competente in materia di turismo effettua verifiche a campione in ordine alla conformità e regolarità dei visti medesimi. In caso di riscontrate irregolarità il dirigente della struttura provinciale adotta i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione del livello di classifica in conformità ai requisiti effettivamente riscontrati. In presenza delle suddette irregolarità, il tecnico interessato è tenuto a frequentare un nuovo corso di approfondimento di cui all'articolo 2 bis, lettera b) e, nel frattempo, non è titolato a rilasciare nuovi visti."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 22 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

Art. 22
Elenchi degli esercizi alberghieri

1. Gli elenchi degli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 23 della legge provinciale devono contenere per ciascun esercizio alberghiero i seguenti dati:
a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;
b) il livello di classifica e la tipologia;
c) i recapiti telefonici e telematici;
d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge provinciale;
e) il numero di unità abitative e di posti letto;
f) il prezzo massimo giornaliero per unità abitativa applicato per il trattamento di pernottamento e di prima colazione nonché il prezzo massimo applicato in aggiunta ad ogni persona per la consumazione di ciascun pasto;
g) i simboli delle principali dotazioni e dei principali servizi.

2. La pubblicazione degli elenchi degli esercizi alberghieri prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge provinciale deve essere realizzata su supporto cartaceo o mediante la rappresentazione informatica dei dati di cui al comma 1."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 23 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 23
Esercizi di affittacamere

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli esercizi di affittacamere devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) una superficie minima delle camere di almeno 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di 2 metri quadrati;
b) una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibito a cucina o a soggiorno dell'appartamento rispettivamente di almeno 2 e 8 metri quadrati;
c) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;
d) un numero minimo di bagni privati annessi alle unità abitative pari ad almeno il 40 per cento del totale delle camere e degli appartamenti;
e) un bagno ad uso comune per le camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni otto posti letto o frazione; il bagno ad uso comune deve essere dotato delle superfici e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private;
f) una dotazione minima delle camere costituita da un armadio o cabina-armadio, un tavolo e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente;
g) una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto, eventualmente coincidenti, nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge provinciale, con la sala ri-

storante degli esercizi di somministrazione al pubblico di pasti tradizionali; deve essere comunque garantita una superficie minima non inferiore a 8 metri quadrati;

h) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune.

2. In ciascuna camera è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; in tal caso il letto aggiunto va rimosso al momento della partenza dell'ospite.

3. Negli esercizi di affittacamere devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
b) servizio di pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;
c) cambio della biancheria da camera e da bagno **almeno una volta** alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;
e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 25 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 25
Bed and breakfast

1. I locali destinati all'esercizio di bed and breakfast devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. (Fermo restando l'obbligo di fornire il servizio di prima colazione secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale)-Nell'esercizio di bed and breakfast devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) pulizia quotidiana dei locali;
b) cambio della biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente;
c) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

2 bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2 ter. L'erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2 quater, lettera a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 38 della legge provinciale.

2 quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:

a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;
b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;
c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.

2 quinquies. Il reclamo previsto dalla lettera d) del comma 2 quater del presente articolo contiene la denominazione e l'indirizzo del bed and breakfast e la descrizione dei fatti contestati e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Il comune comunica al gestore la ricezione del reclamo e lo informa sulla possibilità di fare pervenire in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni o in caso di valutazione negativa delle stesse il comune, ove accolga il reclamo, dispone la sospensione o l'interdizione della somministrazione degli alimenti e delle bevande manipolate direttamente dal gestore, a seconda della gravità della irregolarità riscontrata.

2 sexies. In relazione a quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, della legge provinciale l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 27 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 27
Ostelli per la gioventù

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto; la superficie minima è aumentata, rispetto alla misura di 10 metri quadrati, di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato eventualmente sovrapposto al letto base;

b) una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;

"b bis) per le camere dotate di almeno 5 posti letto il bagno è suddiviso in due distinti vani composti da:

1) una zona dedicata all'igiene personale composta di un lavandino, una vasca o una doccia;

2) una zona servizio igienico composta di un wc e di un lavandino;";

c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 4 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione;

d) una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello;

e) una o più sale comuni per una superficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla consumazione dei pasti;

f) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;

f bis) locale o spazio per il deposito biciclette.

2. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti.

3. Negli ostelli per la gioventù devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;

b) servizio di pulizia della camera una volta al giorno;

c) cambio della biancheria da camera almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

"d bis) servizio di prima colazione anche in convenzione con altro esercizio pubblico;

d ter) servizio di prenotazione on line;

d quater) servizio di pagamento con carta di credito."

3 bis. Per garantire la condivisione dell'ospitalità in linea con gli ostelli europei, gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno i 2/3 della ricettività sia realizzata con camere dotate di almeno cinque posti letto; la gestione dell'ostello deve garantire prioritariamente la prenotazione da parte di giovani, anche in gruppi con accompagnatore: si considerano giovani le persone di età non superiore a trenta anni. Il periodo di permanenza massima per ogni persona non può comunque superare i quindici giorni consecutivi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 30 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 30

Dizioni riservate ed insegna

1. L'uso delle dizioni previste dall'articolo 30 della legge provinciale e delle dizioni previste dall'articolo 36, comma 3 della legge provinciale o dall'articolo 28, comma 1, lettera b), è riservato esclusivamente agli esercizi extra-alberghieri autorizzati con la tipologia corrispondente.

1 bis. Gli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale, in alternativa alla denominazione di esercizi di affittacamere, possono utilizzare le dizioni riservate di "rent a room", "zimmervermietung" e qualora sia assicurato anche il servizio di prima colazione la dizione riservata di "room and breakfast.

2. Presso la struttura ricettiva degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), e) e f) della legge provinciale, deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con l'indicazione della denominazione e della dizione riservata di cui al comma 1.

Nota all'articolo 14

- L'articolo 34 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 34

Elenchi degli esercizi extra-alberghieri

1. L'elenco previsto all'articolo 42 della *legge provinciale* deve indicare per ciascun esercizio extra-alberghiero i seguenti dati:

a) le generalità del titolare e del gestore dell'esercizio extra-alberghiero;

b) la denominazione e la dizione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede l'esercizio;

c) i recapiti telefonici e telematici;

d) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alle persone alloggiate;

"e) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti ai sensi della legge provinciale;".

f) il numero di unità abitative distinte per tipologia e per posti letto;

g) le dotazioni e i servizi principali;

h) la data di inizio dell'attività ricettiva per le nuove aperture.

2. Il comune competente per territorio deve trasmettere al servizio provinciale competente in materia di turismo l'elenco aggiornato di cui al comma 1 e provvedere altresì a comunicare l'apertura di nuovi esercizi extra-alberghieri e ogni variazione dei dati di cui al comma 1 rispettivamente entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia o dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 38, comma 6, della *legge provinciale*.

3. In relazione allo sviluppo del sistema informatico del turismo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini e le modalità per la trasmissione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 35 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 35
Procedura di definizione del marchio

1. Al fine di procedere alla valorizzazione qualitativa dell'offerta ricettiva complessiva attraverso lo strumento del marchio di qualità, **la struttura provinciale competente in materia di turismo promuove l'elaborazione di un progetto anche avvalendosi** della collaborazione di un gruppo di lavoro composto da operatori dei vari settori ricettivi, da esperti del settore, da rappresentanti del servizio provinciale competente in materia di turismo e della società di cui all'articolo 6 della *legge provinciale n. 8 del 2002*.

2. Il progetto come definito al comma 1, riguardante l'offerta alberghiera ed extra-alberghiera, è completato con l'individuazione del soggetto cui è affidata la gestione, che presenta la domanda di riconoscimento al servizio provinciale competente in materia di turismo. Il progetto deve risultare completo della documentazione riguardante il disciplinare, i requisiti e le procedure per l'attribuzione, la sospensione o la revoca nonché il relativo logo.

3. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo esprime, entro 90 giorni **dalla presentazione** del progetto e della documentazione di cui al comma 2, il proprio parere con riferimento alla coerenza del medesimo progetto ai requisiti fissati dal presente regolamento e agli indirizzi della politica turistica provinciale e può chiedere al soggetto gestore del marchio eventuali integrazioni e rettifiche del progetto e del disciplinare."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 36 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 36
Riconoscimento, modifica e revoca del riconoscimento del marchio

1. Il marchio di qualità è riconosciuto dalla Giunta provinciale previa domanda da parte del soggetto gestore alla quale devono essere allegati:

a) il progetto e la documentazione previsti all'articolo 35, comma 2, qualora siano stati integrati o rettificati ai sensi dell'articolo 35, comma 3;
b) la documentazione comprovante l'individuazione o la costituzione del soggetto gestore del marchio;
c) le motivazioni connesse all'eventuale mancato accoglimento delle richieste di integrazione e rettifica del progetto e del disciplinare contenute nel parere espresso dal dirigente ai sensi dell'articolo 35, comma 3.

2. Il soggetto gestore del marchio è tenuto a sottoporre alla Giunta provinciale, per il riconoscimento, ogni trasformazione o modifica del marchio e del relativo disciplinare.

3. La Giunta provinciale dispone, previa diffida, la revoca del riconoscimento del marchio nel caso in cui il soggetto gestore del marchio non svolga per prolungati periodi le funzioni di cui all'articolo 37, comma 2."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 39 del citato DPP n. 28-149/Leg. del 2003 recita ora:

"Art. 39
Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri esistenti

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2, della *legge provinciale* sono riclassificati d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge provinciale* non si siano dotati dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella B.

2. Gli esercizi alberghieri di cui al comma 1 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui agli articoli 11, comma 5, e 12 e dei parametri strutturali di cui all'allegata tabella A; è comunque previsto l'obbligo di rispettare tali requisiti minimi e i parametri strutturali di cui all'allegata tabella A nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;
b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate;
c) variazione della tipologia posseduta alla data di entrata in vigore della *legge provinciale*, limitatamente ai parametri strutturali interessati dal passaggio di tipologia. **Tale disposizione non si applica nel caso di passaggio di tipologia da albergo ad albergo garnì, consistendo tale passaggio in una sottotipologia non comportante alcuna modifica strutturale dell'esercizio alberghiero;**
d) variazione del livello di classifica posseduto alla data di entrata in vigore della *legge provinciale*, **ad esclusione delle variazioni del livello di classifica in senso decrescente**; con riferimento ai parametri strutturali relativi alla superficie minima delle camere e dei bagni privati è consentito che, nel limite del 20 per cento delle unità abitative, tali locali abbiano una superficie ridotta, in misura non superiore al 10 per cento, rispetto a quelle indicate nell'allegata tabella A. Il rispetto del parametro di cui all'allegata tabella A, sezione G), numero 1), non è richiesto per gli esercizi alberghieri nei quali si certifichi che l'ascensore non è tecnicamente realizzabile per oggettive impossibilità strutturali.

2 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di classificazione d'ufficio dell'esercizio alberghiero effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge provinciale, è fatta salva la possibilità per lo stesso di ottenere la riclassificazione alla categoria precedentemente posseduta qualora vengano ripristinate le carenze accertate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della *legge provinciale* si applicano anche agli alberghi o alberghi garnì che, in ragione delle particolari caratteristiche strutturali, sono stati classificati villaggio-albergo ai sensi della *legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23* (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare).

4. Gli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della *legge provinciale n. 23 del 1981*, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge provinciale*, possono comunque essere classificati sulla base dei requisiti previsti dalla medesima *legge provinciale n. 23 del 1981* qualora l'interessato lo richieda alla provincia.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della *legge provinciale n. 9 del 2000* prima dell'entrata in vigore della *legge provinciale*, adeguano il proprio contenuto a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 entro il termine di cui all'articolo 50, comma 2, della *legge provinciale*.

6. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 50, comma 2 della *legge provinciale* possono continuare ad utilizzare il segno distintivo predisposto secondo il modello e le caratteristiche approvate prima dell'entrata in vigore della *legge provinciale*.

7. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce, con propria determinazione, sentite le associazioni degli operatori alberghieri più rappresentative a livello provinciale, i casi in cui è consentito utilizzare nel segno distintivo dell'esercizio alberghiero previsto dall'articolo 7, comma 7, della *legge provinciale*, le dizioni alternative individuate dall'articolo 9.

8. In sede di prima applicazione, la presentazione delle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 20 è effettuata entro il 30 giugno 2004; fino a tale data devono essere comunque effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dal capo III della *legge provinciale n. 23 del 1981*.

9. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 50, comma 11 della *legge provinciale* devono assicurare i requisiti minimi di servizio di cui al titolo III, capo I, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge provinciale*; è inoltre previsto l'immediato rispetto dei requisiti strutturali minimi nei seguenti casi:

a) ristrutturazione totale ovvero demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica;
b) ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 40)

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in virtù del quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 dd. 3 ottobre 2008 recante: "Approvazione del regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra (art. 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6)",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 *(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali),* disciplina le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini dell'accesso al pubblico impiego come disciplinato dall'articolo 32 della medesima legge provinciale, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (*Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5*).

Art. 2
Commissione d'esame

1. All'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena e rispettivamente della lingua propria della popolazione cimbra provvede la commissione d'esame costituita ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. (*Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia pro-*

vinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

2. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice redige un verbale delle operazioni svolte e delle decisioni adottate. Il verbale viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un dipendente della Provincia.

Art. 3
Prove di esame

1. Con proprio provvedimento la Giunta provinciale stabilisce le modalità generali per la presentazione delle domande e per l'effettuazione delle prove d'esame che si svolgono almeno una volta all'anno.

2. L'esame per i candidati in possesso del titolo di studio del I ciclo di istruzione consiste in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra, volta ad accertare la conoscenza e la padronanza della lingua di minoranza; il candidato deve dimostrare la capacità di mantenere una conversazione nella lingua di minoranza a livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.

3. L'esame per i candidati in possesso del titolo di studio o del diploma del II ciclo di istruzione e formazione o di laurea consiste in una prova scritta e in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o in lingua cimbra. La prova scritta verte su due elaborati estratti a sorte fra quelli proposti dalla commissione e riguarda la traduzione dei testi prescelti dall'italiano al mòcheno/cimbro e dal mòcheno/cimbro all'italiano. La prova orale verifica in particolare la conoscenza e la padronanza della lingua mòchena rispettivamente della lingua cimbra nelle quali il candidato deve dimostrare di sapersi esprimere correttamente nella lingua di minoranza a livello C1, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue CEFR.

4. Costituiscono in particolare elementi di valutazione della commissione d'esame ai fini del motivato giudizio complessivo:

a) la proprietà delle risposte e l'impiego di espressioni di uso sia corrente che professionale nella lingua di minoranza;
b) la scorrevolezza e la padronanza del linguaggio;
c) l'eventuale conoscenza della lingua tedesca, attestata dal possesso di certificazioni rispettivamente di livello A1 per l'esame di cui al punto 2 e di livello B1 per l'esame di cui al punto 3, secondo il CEFR.

5. La prova di esame si intende superata se il candidato consegue la votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova.

6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.

7. La sede degli esami è stabilita rispettivamente presso l'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut e l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.

Art. 4
Attestato di conoscenza della lingua mòchena e cimbra

1. Il Servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali rilascia l'attestato di conoscenza della lingua propria della popolazione mòchena rispettivamente della popolazione cimbra ai candidati che, sulla base dell'elenco redatto dalla commissione d'esame, hanno superato la prova d'esame ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

2. L'attestato è valido ai fini dell'accesso al pubblico impiego con precedenza assoluta secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della legge provinciale n. 6/2008.

3. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

4. Il Servizio provinciale per le minoranze linguistiche locali cura la tenuta di un registro informatico con l'elenco dei possessori dell'attestato di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L.DELLAI

NOTE

Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra (art. 18, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6).

Le note, redatte a cura del Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 53 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

- L'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 *(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)* recita:

"Art. 18
Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza
1. L'accertamento della conoscenza della lingua propria delle popolazioni mòchena e cimbra ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 32 è effettuato almeno una volta all'anno da apposite Commissioni, nominate dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con regolamento.
2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua propria della popolazione ladina si applica quanto disposto dall'articolo 3 del *decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592* (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento).

Note all'articolo 1

- Per la nota all'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) vedasi la nota alle premesse.

- L'articolo 32 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 *(Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali)* recita:

"Art. 32
Accesso al pubblico impiego
1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del *decreto legislativo n. 592 del 1993*, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all'articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei Comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei Comuni di Fierozzo - Vlarotz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e di Luserna - Lusérn.
3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall'articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.

4. I dipendenti degli enti e delle Amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all'uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei Comuni di cui all'articolo 3 stabilisce l'entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell'attestato di conoscenza di tale lingua.

Note all'art. 2

- L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg. recita:

"Art. 4
Composizione e nomina delle Commissioni d'esame

1. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca la Commissione d'esame è composta da:
a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei Comuni indicati all'articolo 1, con funzioni di presidente;
b) un esperto della lingua tedesca;
c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione mochena, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale mocheno-Bersntoler Kulturinstitut.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra e tedesca la Commissione d'esame è composta da:
a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei Comuni indicati all'articolo 1, con funzioni di presidente;
b) un esperto della lingua tedesca;
c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione cimbra, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale cimbro-Kulturinstitut Lusern.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un dipendente della Provincia.
4. Alla nomina delle Commissioni d'esame provvede la Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può altresì nominare uno o più membri supplenti.
5. Le commissioni d'esame rimangono in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti delle commissioni d'esame è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa provinciale per le Commissioni esaminatrici ai fini dell'accesso all'impiego in Provincia."

Note all'art. 4

- Per la nota all'articolo 32 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) vedasi la nota all'articolo 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.
(Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 41)

Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto " "Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di ma-

teriale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti-Sezione di Controllo",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1 *Oggetto e definizioni*
TITOLO I Produzione e commercializzazione di materiali di propagazione
Capo I Materiali di base e di moltiplicazione
Art. 2 *Comunicazione ai proprietari dei materiali di base*
Art. 3 *Modalità di raccolta di materiale di moltiplicazione*
Capo II Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi
Art. 4 *Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente*
Art. 5 *Cessione di materiale vivaistico per fini forestali*
Art. 6 *Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali*
TITOLO II Cabina di regia della filiera foresta-legno
Art. 7 *Funzioni*
Art. 8 *Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno*
Art. 9 *Criteri di funzionamento*
TITOLO III Fondo forestale provinciale
Art. 10 *Attribuzioni della commisione*
Art. 11 *Funzionamento della Commissione*
Art. 12 *Gestione del fondo*
Art. 13 *Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi*
Art. 14 *Aperture di credito*
Art. 15 *Piano annuale delle anticipazioni agli enti*
Art. 16 *Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1*
Art. 17 *Restituzione accantonamenti agli enti*
Art. 18 *Utilizzo degli accantonamenti degli enti*
Art. 19 *Ordini di pagamento*
Art. 20 *Rendiconto annuale finanziario*
Art. 21 *Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti*
TITOLO IV Disciplina della viabilità forestale
Capo I Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale
Art. 22 *Criteri per la classificazione delle strade forestali*
Art. 23 *Piste d'esbosco*
Art. 24 *Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco*
Art. 25 *Ricorsi*
Capo II Disposizioni relative al transito sulle strade forestali
Art. 26 *Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco*
Art. 27 *Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)*
Art. 28 *Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco*
Art. 29 *Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)*
Art. 30 *Modalità di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)*
Art. 31 *Validità spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)*
Art. 32 *Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)*
Art. 33 *Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprietà privata*
Art. 34 *Segnaletica*
Art. 35 *Esclusione della responsabilità*
TITOLO V Disposizioni finali e comuni
Art. 36 *Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni*
Art. 37 *Entrata in vigore*

ALLEGATI:
A Certificato principale di identità (articolo 3, comma 3)
B Dichiarazione operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali (articolo 3, comma 3)
C Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 1)
D Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 2)
E Matrice dell'autorizzazione (articolo 28, comma 2)
F Matrice dell'autorizzazione (articolo 30, comma 3)
G Cartello di divieto al transito (articolo 34, comma 1)

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*) questo regolamento disciplina:
a) le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione;
b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno;
c) le modalità di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale;
d) la viabilità forestale.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:
a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 è indicata come "legge provinciale";
b) la struttura provinciale competente in materia di foreste è indicata come "struttura provinciale competente";
c) la Commissione forestale provinciale è indicata come "Commissione";
d) il fondo forestale provinciale è denominato "fondo".

TITOLO I
Produzione e commercializzazione di materiali di propagazione

Capo I
Materiali di base e di moltiplicazione

Art. 2
Comunicazione ai proprietari dei materiali di base

1. In attuazione dell'articolo 31 della legge provinciale, la struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi la presenza sui fondi di loro proprietà di materiali di base mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul Bollettino Ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).

2. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente può dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonché alla conservazione dei soggetti "fonti di seme".

Art. 3
Modalità di raccolta di materiale di moltiplicazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente, con l'indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonché delle tecniche usate.

2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell'inizio delle attività di raccolta almeno 15 giorni prima della data indicata per la raccolta medesima.

3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identità previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell'allegato A; il rilascio del certificato è subordinato all'invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell'allegato B.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalità previste dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identità, secondo il modello riportato nell'allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente competente.

Capo II
Attività diretta di produzione, acquisizione e cessione a terzi

Art. 4
Modalità di acquisizione da parte della struttura provinciale competente

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente può provvedere all'acquisto da terzi di:
a) materiale di moltiplicazione per fini forestali;
b) materiale vivaistico già conformato per scopi ornamentali;
c) giovane materiale vivaistico per la produzione di piante ornamentali.

2. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), può anche essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie eccedenze.

Art. 5
Cessione di materiale vivaistico per fini forestali

1. La struttura provinciale competente può disporre la cessione a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge provinciale, purché eccedente l'autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e privati, per fini forestali.

2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale destinato all'impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la cessione è disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale. Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 6
Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali

1. Compatibilmente con le disponibilità effettive, la struttura provinciale competente può disporre, a titolo gratuito, la cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di Comuni, Amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la realizzazione di interventi cui è riconosciuta valenza pubblica.

2. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio piano degli interventi adottato ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale, può provvedere anche alla messa a dimora del materiale vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge provinciale.

TITOLO II
Cabina di regia della filiera foresta-legno

Art. 7
Funzioni

1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale, è organo di consulenza tecnica della Giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni:

a) assicurare l'informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia;
b) favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore;
c) favorire il confronto, l'interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell'ambito della filiera foresta-legno;
d) formulare proposte alla Giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia;
e) formulare proposte alla Giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore;
f) esprimere pareri su richiesta della Giunta provinciale.

Art. 8
Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno

1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è costituita dalla Giunta provinciale ed è composta da:
a) il Presidente della Provincia, o un assessore provinciale suo delegato, che la presiede;
b) l'assessore provinciale all'industria;
c) l'assessore provinciale in materia di foreste;
d) l'assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;
e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di risorse forestali;
f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di industria e di artigianato;
g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di ricerca e innovazione;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
i) un rappresentante dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche;
j) un rappresentante della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento;
k) un rappresentante della Unità di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione forestale con sede in Villazzano di Trento;
l) un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;
m) un rappresentante della sezione legno dell'Associazione degli industriali della provincia di Trento;
n) un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed arredo dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
o) un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;
p) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
q) un rappresentante dell'Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico;
r) un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e forestali;
s) un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori forestali, designati d'intesa;
t) un rappresentante dei proprietari forestali pubblici ovvero delle loro associazioni se costituite;
u) un rappresentante della Magnifica comunità di Fiemme;
v) un rappresentante delle Regole di Spinale Manez;
w) un rappresentante dell'associazione provinciale di proprietari forestali, designati d'intesa.

2. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 1, oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

3. La composizione della cabina di regia può essere integrata di volta in volta da membri esperti, senza diritto di voto, quando è necessario approfondire particolari tematiche. Ciascun componente può essere affiancato da funzionari tecnici per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre la cabina di regia può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie.

Art. 9
Criteri di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della cabina di regia sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

a) la cabina è convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
b) nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa nonché l'ordine del giorno;
c) la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti;
d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO III
Fondo forestale provinciale

Art. 10
Attribuzioni della Commissione

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 94 della legge provinciale la Commissione:
a) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste in accordo con i proprietari interessati, concernenti le iniziative per l'esecuzione e la manutenzione di opere, d'infrastrutture forestali e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
b) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, concernenti le iniziative per l'esecuzione delle opere forestali ammesse in compensazione previste dall'articolo 13, comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
c) approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi anche per stralci, previsto dall'articolo 15;
d) gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalità ed i limiti stabiliti da questo titolo.

Art. 11
Funzionamento della Commissione

1. La Commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della Commissione può delegare l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f).

2. Al presidente della Commissione spetta:
a) convocare la Commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza;
b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;
c) disporre la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall'articolo 15;
d) disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall'articolo 17;
e) revocare le anticipazioni previste dall'articolo 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell'atto di concessione;
f) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all'effettuazione delle spese e quelli previsti dall'articolo 18;
g) attuare le decisioni assunte dalla Commissione;
h) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 3, e dall'articolo 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta successiva;
i) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attività della Commissione.

3. Per ciascuno dei componenti della Commissione previsti dall'articolo 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del Presidente, la Giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Può votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purché chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione.

6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell'esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all'ordine del giorno della seduta nonché per tutte le altre operazioni relative alle attività della Commissione.

7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è inviato in copia a ciascun membro.

8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilità inerente la movimentazione del fondo prevista dall'articolo 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere.

9. Ulteriori modalità di funzionamento della Commissione possono essere deliberate dalla Commissione stessa.

Art. 12
Gestione del fondo

1. Al fondo affluiscono le seguenti somme:

a) gli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo è effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall'ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall'articolo 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La Commissione può stabilire deroghe e modalità diverse che comunque facciano salva l'entità e l'introito degli accantonamenti;
b) i versamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 16;
c) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale;
d) le somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico.

2. Gli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettera b), della legge provinciale affluiscono al fondo secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione dell'articolo 98 della medesima legge.

3. La Commissione provvede alla gestione del fondo mediante:

a) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a);
b) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b);
c) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1;
d) restituzione degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall'articolo 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l'esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m);
e) utilizzo degli accantonamenti previsti dall'articolo 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

Art. 13
Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi

1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i seguenti interventi e misure tecniche:

a) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge provinciale;
b) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge provinciale;

c) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale, limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale aziendale disciplinati dall'articolo 57 della legge provinciale, comprese le opere accessorie previste dall'articolo 10, comma 2, della legge medesima;
d) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge provinciale;
e) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi, previste dall'articolo 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale, comprese le opere aventi carattere accessorio all'esecuzione degli interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;
f) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
g) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
h) interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio silvo-pastorale, previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale;
i) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta-fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;
j) realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio silvo-pastorale previsti dall'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge provinciale;
k) interventi di conservazione e gestione delle piante monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale;
l) interventi di gestione delle riserve previsti dall'articolo 45, comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'articolo 56 della medesima legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;
m) attività selvicolturali previste dall'articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
n) ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
o) acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà, previsti dall'articolo 94, comma 3, della legge provinciale;
p) redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57 della legge provinciale;
q) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
r) altri interventi di interesse pubblico, anche di certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio naturale delle proprietà silvo-pastorali e delle relative infrastrutture.

2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo altresì le opere forestali ammesse in compensazione definite dal regolamento previsto dal medesimo articolo 17, comma 1, ultimo periodo.

3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno, di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.

Art. 14
Aperture di credito

1. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

2. Le aperture di credito, previste dall'articolo 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale.

3. I programmi periodici di spesa previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla Commissione in conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (*Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati*).

4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalità indicate dall'articolo 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attività e tipologie di spesa omogenee.

5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della Commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilità di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente è tenuta a verificare la congruità delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti.

6. Qualora sia riscontrata una prolungata scopertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della Commissione deliberata ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della legge provinciale, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento può essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell'ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione o determinazione dell'ente interessato, di restituire la somma così anticipata nei termini e nelle quantità fissate dalla Commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento è ridotto proporzionalmente.

7. La rendicontazione delle somme così erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall'articolo 20.

8. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-33/Leg. del 2000.

9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.

Art. 15
Piano annuale delle anticipazioni agli enti

1. La Commissione predispone ed approva il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai Comuni, alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti pubblici individuati dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1, e per la realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo.

2. Il piano è redatto tenendo conto:

a) della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c);
b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sugli accantonamenti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera a);
c) delle domande di contributo presentate nell'ambito del piano di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge provinciale.

Art. 16
Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall'articolo 13, comma 1

1. La Commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell'anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia

dell'intervento. Se la stessa documentazione è già stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l'ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell'anticipazione.

2. La Commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilità di restituzione dell'ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell'esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall'articolo 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull'intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione prevista dal comma 8.

3. La concessione delle anticipazioni è inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell'ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantità fissate dalla Commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia.

4. L'anticipazione decade se l'ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata.

5. L'erogazione delle anticipazioni concesse è subordinata all'avvenuta presentazione, da parte dell'ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell'anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed è disposta dal presidente della Commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all'importo concesso, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
b) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa;
c) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m): in un'unica soluzione in riferimento all'inizio lavori dei singoli lotti.

6. L'ammontare delle anticipazioni, il numero e l'entità delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

7. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente può sospendere ogni concessione e può promuovere l'intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell'importo pari alle somme anticipate all'ente debitore, nei confronti del tesoriere dell'ente stesso, che è tenuto alla sua esecuzione.

8. Nel caso di opere eseguite nell'ambito del piano di sviluppo rurale, la Commissione può disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell'ammontare totale delle quote di rimborso dell'anticipazione già versate dall'ente.

Art. 17
Restituzione accantonamenti agli enti

1. Per l'esecuzione da parte dell'ente degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la Commissione, su parere della struttura provinciale competente in materia di foreste, può disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell'ente medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, la Commissione provvede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga motivata dei predetti termini.

2. L'erogazione è disposta dal presidente della Commissione o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
b) per gli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere n) e o): in un'unica soluzione ad avvenuta spesa.

3. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.

Art. 18
Utilizzo degli accantonamenti degli enti

1. La Commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle Amministrazioni interessate, può disporre l'utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall'articolo 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell'ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunità europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

2. Il prelievo dai singoli conti è disposto dal presidente della Commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell'autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull'apposito capitolo di bilancio della Provincia.

Art. 19
Ordini di pagamento

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato previste dall'articolo 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal segretario della Commissione.

Art. 20
Rendiconto annuale finanziario

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo è approvato dalla Commissione ed è inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, per il controllo al Dipartimento affari finanziari della Provincia.

2. Al rendiconto è allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.

3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformità tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.

4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'articolo 630 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*).

Art. 21
Relazione degli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti

1. La Commissione predispone, al termine di ogni esercizio finanziario, una relazione per illustrare gli interventi effettuati e gli obiettivi fisici raggiunti in riferimento alle esigenze di miglioramento dei patrimoni forestali. Alla relazione è data pubblicità sul sito internet della struttura provinciale competente in materia di foreste.

TITOLO IV
Disciplina della viabilità forestale

Capo I
Criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale

Art. 22
Criteri per la classificazione delle strade forestali

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sono classificate quali strade forestali ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, le strade che servono esclusivamente aree forestali, pubbliche o private, nel cui ambito possono ricadere:

a) singoli fienili ed edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
b) aree pascolive;
c) malghe non utilizzate negli ultimi dieci anni;
d) inclusi non boscati di limitata estensione, anche destinati a coltivazioni agricole.

2. Sono classificate quali strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo B, le strade che non rientrano nei criteri di classificazione previsti dal comma 1 e in particolare:
a) le strade forestali adibite anche al servizio di aree agricole, di più fienili o di più edifici utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
b) le strade forestali a servizio di malghe regolarmente monticate e dotate di edifici funzionali;
c) le strade forestali di arroccamento principale a vasti complessi montani con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per complessi montani fruibili si intendono quelle aree per le quali è garantita la possibilità di accesso e di utilizzo in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia e dotate di idonee infrastrutturazioni di carattere permanente;
d) le strade forestali di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristici, attivi stagionalmente.

3. Non sono classificate quali strade forestali le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali le strade di accesso a consistenti nuclei di edifici, anche se non abitati tutto l'anno, e le strade di accesso a esercizi pubblici o a aziende agricole, attivi per la maggior parte dell'anno.

Art. 23
Piste d'esbosco

1. Ai fini della loro classificazione, le piste d'esbosco sono equiparate alle strade ad esclusivo servizio del bosco e sono inserite nei relativi elenchi.
2. Le vie temporanee per l'esbosco a strascico, i sentieri, le altre vie di penetrazione con larghezza fino a 1,80 metri e i piazzali di prima lavorazione e di deposito di legname sono equiparati, ai fini di questo titolo, a suolo forestale.

Art. 24
Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco

1. Questo articolo disciplina la procedura per la classificazione di nuove strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi della disciplina normativa previgente.
2. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono richiedere al Comune amministrativo territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, la presentazione di osservazioni.
3. Il Comune amministrativo, anche al di fuori del citato periodo, pure in assenza di richieste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio di propria iniziativa, alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dandone avviso pubblico secondo le modalità previste dal comma 2, ultimo periodo.
4. Ai fini della classificazione e dell'individuazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, il comune acquisisce obbligatoriamente il parere:
a) dei proprietari sui cui terreni insiste la strada, salvo quanto previsto dal comma 6;
b) della struttura provinciale competente, nel caso in cui la stessa non abbia presentato richiesta ai sensi del comma 2;
c) degli organi di gestione del Parco nazionale dello Stelvio, per la parte di competenza territoriale della Provincia, e dei parchi naturali provinciali, nel caso in cui la strada forestale o la pista d'esbosco ricada, anche in parte, entro il rispettivo territorio degli stessi.

5. I pareri previsti dal comma 4 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente, degli organi di gestione del parco e dei soggetti proprietari, il comune può indire un'apposita conferenza di servizi nell'osservanza della procedura, salvo quanto diversamente stabilito da questo titolo, disciplinata dalla legge provinciale n. 23 del 1992.

6. In presenza di un numero elevato di proprietari, o di difficoltà per la loro individuazione, il Comune provvede alla pubblicazione della richiesta di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. In tal caso la pubblicazione tiene luogo della richiesta di parere ai proprietari prevista dal comma 4.

7. Il comune, esaminate le domande, acquisiti i pareri e le osservazioni pervenuti, verificata la sussistenza dei requisiti necessari secondo le disposizioni di questo titolo, delibera, motivatamente, in merito alle richieste di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto e contestualmente aggiorna, in caso di positivo accoglimento, gli elenchi previsti dell'articolo 100 della legge provinciale.

8. Nel caso di strade interessanti più Comuni amministrativi, e comunque nel caso in cui la nuova classificazione o la variazione di classificazione nell'ambito di un comune comporti variazioni anche per strade forestali o per piste d'esbosco ricadenti in ambiti di altri comuni, il comune che avvia la procedura di nuova classificazione o di modificazione della classificazione in atto, trasmette obbligatoriamente, contestualmente alla pubblicazione dell'istanza all'albo del comune, la richiesta agli altri comuni interessati; in tal caso gli altri comuni interessati provvedono a dare inizio, entro i quindici giorni successivi, ad analoga procedura secondo le modalità definite da questo articolo.

9. Nel caso di attivazione della procedura prevista dal comma 8, il comune nel cui territorio di competenza ricade il maggiore tratto di strada forestale o di pista d'esbosco per la quale è avviata la procedura di classificazione o di variazione della classificazione in atto, acquisiti tutti i pareri dei soggetti di cui al comma 4, indice apposita conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni comunali interessate; in tal caso il parere della struttura provinciale competente può essere reso nella predetta conferenza di servizi.

10. Se nella conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 9 è stata raggiunta unanimità di consensi tra i Comuni interessati nel procedimento, ciascun Comune adotta, per la porzione di strada forestale o di pista d'esbosco ricadente nell'ambito del proprio territorio, il provvedimento finale di classificazione o di variazione, aggiornando contestualmente gli elenchi delle strade previsti dall'articolo 100, comma 1, della legge provinciale. Nel caso in cui nella conferenza di servizi non si sia raggiunta unanimità di consensi tra i comuni interessati alla classificazione o alla variazione, il Comune che ha indetto la conferenza trasmette tutti gli atti utili, comprensivi delle eventuali opposizioni presentate ai diversi Comuni coinvolti ed acquisite in sede di conferenza di servizio, alla Giunta provinciale, la quale, sentite le parti interessate, provvede in via definitiva.

11. I provvedimenti di classificazione o di variazione di strade forestali e di piste d'esbosco adottati ai sensi di questo articolo sono pubblicati all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi e sono comunicati, unitamente ai nuovi elenchi, a cura del Comune che ha proceduto alla classificazione o alla variazione, ai soggetti interessati che hanno partecipato al procedimento secondo le procedure previste dall'articolo 33 della legge provinciale n. 23 del 1992.

12. Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 23 del 1992, il procedimento per la classificazione o per la variazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco si conclude entro centocinquanta giorni.

Art. 25
Ricorsi

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, avverso i provvedimenti di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto disposti dall'Amministrazione comunale competente, è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del Comune o a decorrere dal ricevimento della notifica nel caso di soggetti intervenuti nel procedimento.

2. Non è ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 10, ultimo periodo.

Capo II
Disposizioni relative al transito sulle strade forestali

Art. 26
Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 100 della legge provinciale:

a) per mezzo a motore si intende qualsiasi veicolo di qualsiasi specie guidato dall'uomo e asservito da un motore.

b) per gestione dei patrimoni silvo-pastorali si intende ogni attività connessa alla conduzione e alla manutenzione di un bene immobile o di un'infrastruttura situati nelle aree silvo-pastorali;

c) rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche:
   1) i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;
   2) le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;
   3) le attività di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche autorizzate ai sensi della normativa di settore;
   4) l'espletamento di attività, riconducibili alle loro funzioni, da parte di sindaci, di assessori e di consiglieri dei Comuni nonché dei componenti del comitato delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Art. 27

Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale in relazione al transito senza necessità di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (*Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento*), ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, per i quali non è richiesta l'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B ricadenti nell'ambito del territorio gravato dal presente diritto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni ricompresi in tale ambito rilasciano, su richiesta, anche verbale, dell'interessato, un contrassegno di identificazione conforme al modello descritto nell'allegato C di questo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 100, comma 3, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B il Comune amministrativo, nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato D di questo regolamento.

3. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio dei contrassegni di identificazione previsti dal comma 1 al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

4. La matrice dei contrassegni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri soggetti preposti.

Art. 28

Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco

1. Il transito di mezzi a motore sulle strade ad esclusivo servizio del bosco (di tipo A) e sulle piste d'esbosco, classificate e ricomprese negli elenchi previsti dell'articolo 100, comma 1, della legge provinciale, può essere autorizzato dal proprietario o dal gestore delle stesse solamente in casi straordinari di necessità ed urgenza, previa specifica richiesta effettuata, di volta in volta, dall'interessato. La richiesta contiene le circostanze o le cause di necessità ed urgenza che giustificano il rilascio dell'autorizzazione al transito.

2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere effettuata, anche verbalmente, direttamente al proprietario o al gestore della strada ad esclusivo servizio del bosco o della pista d'esbosco interessata dal transito. Il proprietario o il gestore della strada o della pista, ove ritenga che vi siano giustificate esigenze di necessità e di urgenza, rilascia l'autorizzazione, anche verbalmente, e l'annota, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'autorizzazione è rilasciata, sulla matrice dell'autorizzazione, conforme al modello descritto nell'allegato E di questo regolamento. L'interessato, che ha ottenuto l'autorizzazione verbale, provvede, prima di effettuare il transito, a darne immediata comunicazione alla stazione forestale competente per territorio, anche per via telematica o telefonica.

3. L'autorizzazione può avere una validità massima di ventiquattro ore e deve riferirsi, in modo specifico, ad una precisa circostanza e alla strada o alle strade di proprietà su cui il transito è autorizzato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito dà diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare senza sostare sulle strade di tipo B e di tipo A, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato.

4. Rientrano tra i casi straordinari di necessità e urgenza, richiesti ai sensi del comma 1, la ricerca di animali feriti effettuata in conformità alle disposizioni poste a disciplina dell'esercizio venatorio e il recupero di cervi, limitatamente al tempo necessario per tali attività.

Art. 29
Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. In relazione a quanto previsto dell'articolo 100, commi 3 e 4, della legge provinciale e fermo restando che l'autorizzazione non è richiesta, secondo quanto disposto dal medesimo articolo, per il transito sulle strade forestali di veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili serviti da tali strade o di veicoli che trasportano persone portatrici di menomazione, il proprietario della strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B) può rilasciare l'autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada forestale, a condizione che:

a) sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
b) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quanto previsto dal Titolo III della legge provinciale;

2. L'autorizzazione al transito dei veicoli a motore sulle strade di tipo B è rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada.

3. Nel caso in cui nell'ambito di un medesimo Comune amministrativo ricadano più beni di proprietà o gestiti da amministrazioni separate di beni di uso civico o di proprietà di altri comuni o frazioni, i soggetti proprietari possono, sulla base di accordi, rilasciare autorizzazioni al transito, anche per tutte le strade di proprietà degli altri soggetti che aderiscono all'accordo. L'accordo può individuare un unico soggetto competente al rilascio e prevedere che, nell'ambito del comune, le autorizzazioni siano cumulative e in quanto tali valide su tutte le strade forestali di tipo B di proprietà dei soggetti che sottoscrivono l'accordo.

4. I proprietari di strade forestali di tipo B, che siano associati al fine della gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, possono incaricare il soggetto capofila dell'associazione al rilascio delle autorizzazioni al transito previste da questo articolo in forma anche cumulativa e in quanto tale valida per tutte le strade di tipo B di proprietà dei soggetti aderenti all'associazione che ricadano nell'ambito delle aree gestite dall'associazione stessa, anche se riferite a più Comuni amministrativi.

5. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni al Comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

Art. 30
Modalità di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato dichiara, anche verbalmente:

a) i propri dati anagrafici;
b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni al transito è limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può in ogni caso superare il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate. Nei casi previsti dall'articolo 29 commi 3 e 4, il periodo di validità delle autorizzazioni al transito non può in ogni caso superare il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate.

3. Le autorizzazioni, composte da matrice e tagliando, sono rilasciate dai soggetti proprietari o a ciò delegati, utilizzando appositi moduli conformi al modello descritto nell'allegato F.

4. Il tagliando di autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile la targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, le strade autorizzate e deve essere collocato sui veicoli in modo che ne siano visibili gli estremi.

5. La matrice delle autorizzazioni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso la sede del comune o dei soggetti gestori.

Art. 31
Validità spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Nel caso di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà di più soggetti, l'autorizzazione od il contrassegno di riconoscimento rilasciati da uno dei proprietari consentono il transito di veicoli a motore anche sui tratti di strada la cui percorrenza sia necessaria per raggiungere il tratto cui l'autorizzazione o il contrassegno si riferisce.

2. In tale caso si intende comunque vietata la sosta dei veicoli a motore sui tratti diversi da quelli cui si riferisce l'autorizzazione o il contrassegno.

Art. 32
Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada può vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e degli altri veicoli autorizzati, qualora il transito pregiudichi la sicurezza o le finalità principali cui la strada è destinata o contrasti con le finalità previste dal Titolo III della legge provinciale.

2. Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario può stabilire dei criteri anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi.

3. I proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale, di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente, non può superare i trenta giorni.

4. L'autorizzazione alla libera circolazione rilasciata ai sensi del comma 2 è comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente, anche tramite gli uffici distrettuali forestali.

Art. 33
Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprietà privata

1. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di più soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato al rilascio delle autorizzazioni al transito previste all'articolo 31 e alla tenuta delle matrici dei permessi.

2. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di un unico proprietario privato, quest'ultimo può rilasciare autorizzazioni al transito anche non avvalendosi dell'apposita modulistica. In tale caso l'autorizzazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente per territorio.

Art. 34
Segnaletica

1. La fornitura e la posa della segnaletica indicante il divieto al transito e delle eventuali barriere sono a carico del comune o del proprietario; il cartello di divieto deve essere conforme al modello descritto nell'allegato G e riportare, anche su apposito pannello, gli estremi della legge provinciale e, per le strade non adibite all'esclusivo servizio del bosco la scritta "Salvo autorizzazione". Per le strade ad esclusivo servizio del bosco il segnale può essere integrato da apposita barriera di chiusura. Rimane valida la segnaletica di divieto apposta in applicazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (*Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse*) fino alla sostituzione della stessa con quella conforme al modello descritto nell'allegato G.

2. La struttura provinciale competente può provvedere, su richiesta o d'iniziativa, previa comunicazione al proprietario, all'apposizione dei segnali di divieto e delle eventuali barriere.

3. Nell'apposizione delle barriere dovrà essere tenuto conto la possibile fruibilità in sicurezza da parte di persone portatrici di minorazioni e di quella turistica e sportiva, lasciando, quando possibile, appositi passaggi per l'accesso di carrozzine, biciclette e cavalli.

Art. 35
Esclusione della responsabilità

1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 della legge provinciale e di questo titolo non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso.

TITOLO V
Disposizioni finali e comuni

Art. 36
Efficacia della legge, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 114, comma 2, della legge provinciale, le disposizioni degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 100 e 111, comma 1, lettere i) e j), della medesima legge trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Le disposizioni del titolo IV trovano applicazione anche per i territori che ricadono:

a) all'interno della parte del Parco nazionale dello Stelvio di competenza territoriale della Provincia, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (*Norme per la costituzione del consorzio di gestione del parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico*);
b) all'interno dei parchi naturali provinciali, fatta salva la possibilità di introdurre ulteriori specifici divieti o limitazioni e di regolamentare la circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 43, commi 2, lettera c), e 5, lettere b) e 44, comma 5, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, lettera k), della legge medesima.

3. Le classificazioni delle strade forestali, già adottate secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, mantengono la loro validità fino all'eventuale nuova variazione disposta in applicazione di questo titolo.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6, 21 e 35 il capo V (Fondo forestale provinciale) della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (*Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse*);
b) gli articoli 8 e 10 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (*Disposizioni varie in materia forestale*);
c) l'articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
d) l'articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8;
e) l'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (*Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30*);
f) la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (*Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", e successive modificazioni*);
g) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (*Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa*);
h) gli articoli 61 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
i) l'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
j) la legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12 (*Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse" in materia di strade forestali*).

5. Con effetto dall'entrata in vigore di questo regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001 n. 10-61/Leg. "Regolamento di funzionamento della Commissione forestale provinciale" (articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48);
b) il decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2005 n. 19-49/Leg. (*Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001, n. 10-61/Leg. (Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - approvazione del nuovo testo del "Regolamento di funzionamento della Commissione forestale provinciale"*);

c) il decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2006, n. 12-65/Leg. (*Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale*).

Art. 37
Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 novembre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

Allegato A

CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÁ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI

(Il certificato deve contenere tutte le informazioni indicate di seguito, nel formato esatto)
RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE

STATO MEMBRO:	**CERTIFICATO N. CE/(CODICE DELLO STATO MEMBRO)/(N.):**
REPUBBLICA ITALIANA	**CE/IT/**

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:
conformemente alla direttiva CE ☐
in base a misure transitorie ☐

1. **Specie botanica:**

2. **Natura dei materiali di moltiplicazione**
   Unità seminale ☐
   Parti di piante ☐
   Postime ☐

3. **Categorie dei materiali di moltiplicazione**
   Identificati alla fonte ☐
   Selezionati ☐
   Controllati ☐

4. **Tipo di materiale di base**
   Fonte di semi ☐
   Soprassuolo ☐

5. **Destinazione:**

6. **Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale:**
   / Miscuglio:

7. Autoctono ☐ Non autoctono ☐ Origine sconosciuta ☐
   Indigeno ☐ Non indigeno ☐

8. **Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta:**

9. **Paese e regione di provenienza dei materiali di base:**
   Provenienza (breve titolo, eventualmente):

10 **Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base:**

11. Anno di maturazione delle sementi:

12. Quantità del materiale di moltiplicazione:

13. **I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripetizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato CE?** Si ☐ No ☐
    Numero del precedente certificato: Quantità nella partita iniziale:

14. **Durata dell'allevamento in vivaio:**

15. **I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa?** Si ☐ No ☐
    Metodo di propagazione: Numero di cicli di propagazione:

16. **Altri dati importanti:**

17. **Nome e indirizzo del fornitore:**
    Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato
    Centro Nazionale per lo studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale
    Via del Ponte, 256 - 37020 PERI (VR)

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:	**Timbro dell'organismo ufficiale:** **Data:**	**Nome del funzionario responsabile:** **Firma:**

Allegato B

DICHIARAZIONE OPERAZIONI DI RACCOLTA
DI MATERIALI DA RIPRODUZIONE PER FINI FORESTALI
(Strobili e frutti forestali)

Stazione forestale di: _____

Dichiarazione operazioni raccolta _____ del ____/_____/_____

Regione: _____ Provincia: _____

Comune di: _____ Località: _____

Specie (nome botanico): _____

Nome del bosco e proprietario: _____

_____

Bosco iscritto al n. _____ ❑ del LNBS ❑ del Libro Regionale Boschi da Seme

Altitudine sul livello del mare metri _____ Esposizione _____

Periodo di raccolta dal: ____ / ____ / _____ al ___ / ____ / _____

Materiale raccolto o fornito:
❑ strobili ❑ frutti ❑ seme grezzo ❑ altro: (specificare) _____

Volume: litri _____ Peso: kg _____ Quantità n. _____

❑ Trasporto in sacchi n. _____ Sciolti: ❑ kg; ❑ litri; ❑ numero _____

Annotazioni:
_____
_____
_____

Generalità esaustiva dei raccoglitori o incaricati alla raccolta
_____
_____
_____

❑ raccolta non terminata

❑ raccolta terminata

IL COMANDANTE LA STAZIONE FORESTALE

_____

_____

❑ Barrare le caselle che interessano

Allegato C
Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 1)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE, ASUC, PROPRIETÀ..... MATRICE RELATIVA AL CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO N. . . . . QUALE PERSONA AVENTE DIRITTO DI USO CIVICO AI FINI DELL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 E RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE, RILASCIATO AL SIGNOR: nome ..... cognome ..... residente a ..... ESTREMI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO: tipo ..... targa..... DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO	**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** COMUNE, ASUC, PROPRIETÀ..... CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO QUALE PERSONA AVENTE DIRITTO DI USO CIVICO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11. N. ..... ESTREMI DEL MEZZO tipo ..... targa ..... FIRMA E/O TIMBRO ENTE PROPRIETARIO - Da esporsi in modo ben visibile sul veicolo - Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione dell'articolo 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, non ne determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario, di responsabilità per danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.

Allegato D
Contrassegno di identificazione (articolo 27, comma 2)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
COMUNE AMMINISTRATIVO DI . . . . . ., ... MATRICE RELATIVA AL CONTRASSEGNO N. . . . . QUALE SOGGETTO PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 E RELATIVO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE, RILASCIATO AL SIGNOR: nome..... cognome..... residente a ..... proprietario dei beni identificati con ..... il quale ha dichiarato di dover percorrere la strada forestale denominata ..... Estremi del mezzo tipo..... targa ..... DATA EMISSIONE DEL CONTRASSEGNO.....	COMUNE AMMINISTRATIVO DI . . . . . ., ... CONTRASSEGNO DI RICONOSCIMENTO n. . . . . QUALE SOGGETTO PROPRIETARIO DI BENI IMMOBILI TITOLARE DI DIRITTO DI TRANSITO AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 N. . . . . . proprietario dei beni identificati con. ..... sulla/e strada/e - piste forestale/i denominata/e ..... ESTREMI DEL MEZZO tipo..... targa. ..... FIRMA E/O TIMBRO ENTE PROPRIETARIO - Da esporsi in modo ben visibile sul veicolo - Il transito dei veicoli sulle strade forestali in applicazione dell'articolo 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, non ne determina la destinazione a pubblico transito e non comporta quindi l'assunzione, in capo al proprietario, di responsabilità per danni derivanti a persone e cose in seguito alla circolazione.

Allegato E
Matrice dell'autorizzazione (articolo 28, comma 2)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
PROPRIETARIO/GESTORE . . . . . MATRICE RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE DI TIPO A E PISTE FORESTALI PER CASI DI NECESSITÀ E URGENZA RILASCIATO A nome..... cognome..... residente a ..... il quale ha dichiarato di dover percorrere la strada forestale denominata ..... per la seguente motivazione ..... con il veicolo: tipo..... targa ..... Data	PROPRIETARIO/GESTORE . . . . . AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO RELATIVA A CASI DI NECESSITÀ E URGENZA N. . . . . IN BASE ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 e relativo regolamento di attuazione Accertato che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al regolamento **SI AUTORIZZA** il transito del veicolo tipo..... targa..... sulla/e strada/e - piste forestale/i denominata/e..... ..... per il GIORNO..... FIRMA E/O TIMBRO PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA GESTIONE Per presa visione e accettazione delle norme previste all'art. 35 del regolamento (esclusione di responsabilità per danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato) data ..... firma . ..... DA ESPORSI IN MODO BEN VISIBILE SUL VEICOLO

Allegato F
Moduli dell'autorizzazione (articolo 30, comma 3)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
COMUNE, ASUC, PROPRIETÀ..... MATRICE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA FORESTALE DI TIPO B N..... IL PROPRIETARIO/GESTORE DELLA/E STRADA/E FORESTALE/I DI TIPO B DENOMINATA/E ..... RILASCIA IL AL SIGNOR nome..... cognome..... residente a ..... il quale ha dichiarato di dover percorrere la/e strada/e forestale sopra citata per la seguente motivazione ..... con il veicolo: tipo..... targa ..... l'autorizzazione al transito per il periodo dal ..... al.....	COMUNE, ASUC, PROPRIETÀ..... AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA FORESTALE DI TIPO B . . . . . IN BASE ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE Accertato che sussistono le condizioni di cui all'art. 29 del regolamento **SI AUTORIZZA** il transito del veicolo tipo..... targa ..... sulla/e strada/e forestale/i denominata/e ..... per il periodo dal..... al ..... FIRMA E/O TIMBRO PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA GESTIONE Per presa visione e accettazione delle norme previste all'art. 35 del regolamento (esclusione di responsabilità per danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato) data .....firma ..... DA ESPORSI IN MODO BEN VISIBILE SUL VEICOLO

Allegato G
(Articolo 34, comma 1)

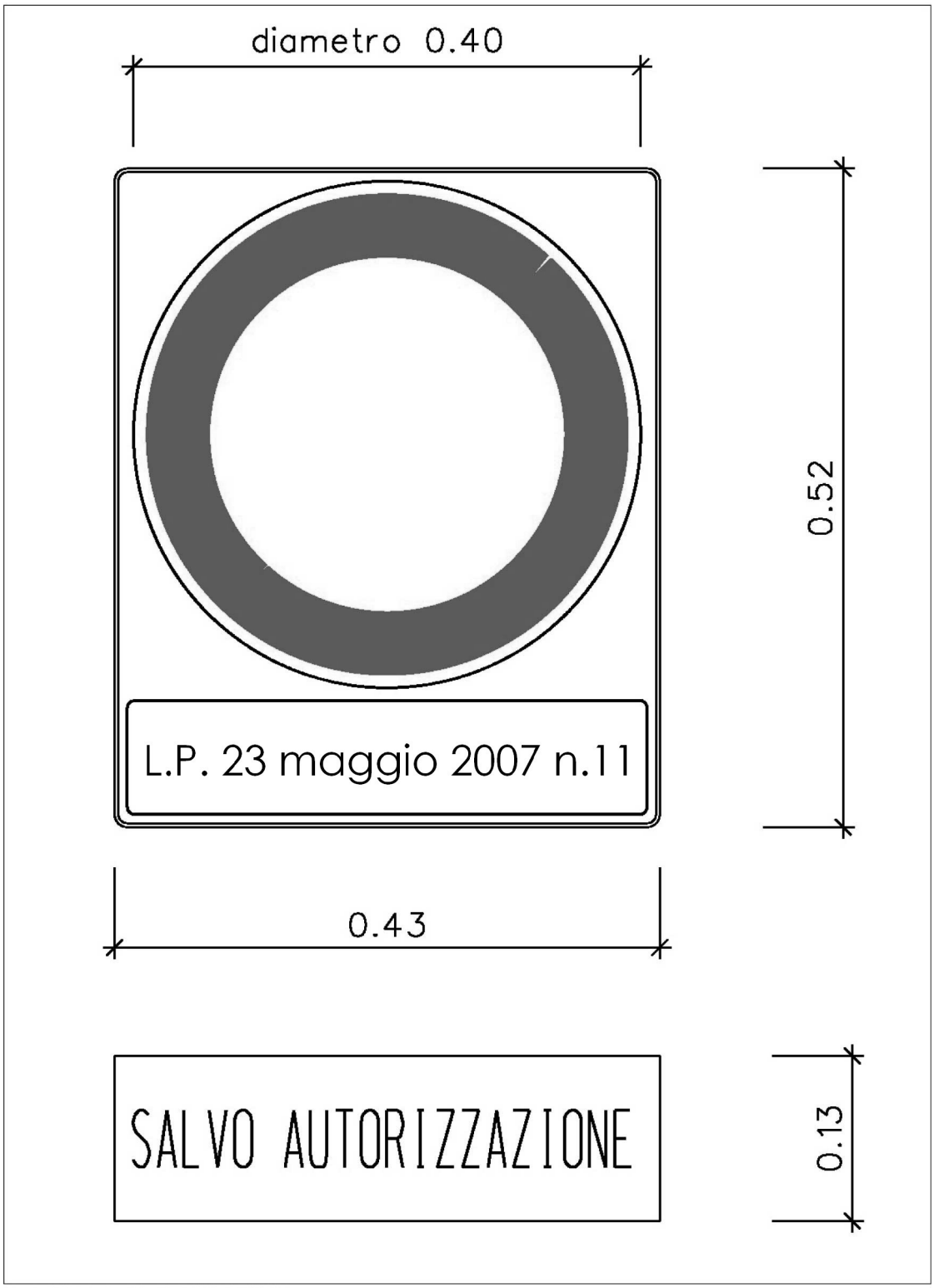

NOTE

Avvertenza

Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Note alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (GU 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (GU 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
   Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1:

- Gli articoli 31 e 32 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispongono:

"Art. 31

Materiali forestali di base e di moltiplicazione

1. È ammesso l'utilizzo per fini forestali di solo materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una delle zone individuate dall'organismo ufficiale. Tale materiale deve essere accompagnato da un certificato principale d'identità rilasciato da un organismo ufficiale ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, che ne comprovi la provenienza o l'identità clonale.

2. I materiali di base individuati dall'organismo ufficiale sono comunicati ai proprietari nelle forme stabilite dal regolamento. Le aree in cui essi sono prodotti possono essere sottoposte a gestione speciale, con la promozione d'interventi volti al loro mantenimento e al loro miglioramento.

3. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita nei soli popolamenti o piante parentali, inseriti nell'apposito registro provinciale previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003, ed è subordinata al preventivo assenso della struttura provinciale competente in materia di foreste e al successivo invio ad essa di un'idonea documentazione attestante le operazioni compiute, secondo le modalità definite dal regolamento."

"Art. 32

Competenze e deleghe di funzioni

1. Il rilascio delle licenze, il controllo e l'applicazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 15 e 16 del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolti dalla struttura provinciale competente in materia di controllo fitosanitario.

2. Le rimanenti funzioni attribuite all'organo ufficiale ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può provvedere alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione di provenienza locale, allo scopo di garantirne la disponibilità per le opere e per gli interventi previsti da questa legge, nonché per gli interventi in aree di particolare importanza naturalistica o con finalità di rinaturalizzazione o di miglioramento ambientale, o di piante ornamentali per la realizzazione d'interventi a valenza pubblica. Il regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di eventuale cessione a terzi del materiale prodotto. Le somme relative alla cessione delle piantine sono introitate nel bilancio della Provincia.

4. Al fine della tutela della biodiversità vegetale della Provincia, la costituzione e la gestione di arboreti per la produzione di semi e di talee è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste."

- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citato nell'articolo 31, commi 1 e 3, e nell'articolo 32, comma 2, disciplina la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione per fini forestali di materiale di moltiplicazione.

- Si trascrivono per conoscenza gli articoli 4, 15 e 16 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citati nell'articolo 32, comma 1, della legge provinciale:

"Art. 4
Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina dei presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale.

2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.

3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali."

"Art. 15
Controllo

1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla Commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, è assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.

2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.

3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonché di provvedere al prelevamento dei campioni necessari."

"Art. 16
Sanzioni

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.

2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza dei materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.

4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.

5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.

7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.

10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."

- L'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), citato all'articolo 4, disciplina le strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale.

- L'articolo 5 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citato all'articolo 16, commi 2 e 3, del medesimo decreto, disciplina il registro di carico e scarico.

- Gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citati all'articolo 16, comma 4, del medesimo decreto, disciplinano rispettivamente i certificati di provenienza e di identità clonale e le modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione.

- Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), citate all'articolo 16, comma 10, disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

- Per il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citato all'articolo 16, comma 5, del medesimo decreto, vedi la nota all'articolo 2.

- L'articolo 65 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 65
Cabina di regia della filiera foresta-legno

1. È istituita la cabina di regia della filiera foresta - legno, per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della politica forestale e della filiera foresta-legno.

2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e delle filiere foresta-legno e legno-energia, nonché per la realizzazione d'iniziative, di studi, di ricerche e di indagini. Inoltre esprime alla Giunta provinciale pareri e valutazioni, su richiesta.

3. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è presieduta dal Presidente della Provincia o da un assessore provinciale da esso delegato.

4. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono disciplinati con regolamento, assicurando in ogni caso la rappresentanza:

a) della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
b) degli enti di ricerca presenti in provincia che si occupano di pianificazione, programmazione e gestione forestale e di valorizzazione del legno;
c) di organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori, degli artigiani e delle piccole imprese;
d) del Consiglio delle autonomie locali;
e) dell'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;
f) dei proprietari forestali e loro associazioni ed in particolare della Magnifica comunità di Fiemme e delle Regole di Spinale e Manez;
g) dell'Agenzia per lo sviluppo;
h) dei dipartimenti competenti in materia di risorse forestali e montane e di industria e artigianato.

5. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

6. Ai componenti della cabina di regia sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali."

- Gli articoli 93, 94, 95 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispongono:

"Art. 93
Fondo forestale provinciale

1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, di infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste da questa legge da parte degli enti previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto attivo il fondo forestale provinciale costituito ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:

a) le somme depositate sul fondo prima dell'entrata in vigore di questo titolo;
b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli straordinari definiti dall'articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;
c) i versamenti disposti dagli enti individuati dall'articolo 57, commi 2 e 3, a titolo di restituzione delle somme loro anticipate;
d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;
e) i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.

3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle indicate dalla lettera d), sono depositate nel fondo a nome di ciascun ente proprietario.

4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale provinciale sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della Provincia."

"Art. 94
Utilizzazione del fondo forestale provinciale

1. Alla gestione del fondo forestale provinciale provvede la Commissione forestale provinciale secondo le disposizioni di questo articolo e del regolamento.

2. La Commissione forestale provinciale mette a disposizione della struttura provinciale competente in materia di foreste, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e approvati dalla Commissione. La Commissione, inoltre, può autorizzare la struttura provinciale a eseguire le opere previste nei progetti predisposti dalla struttura provinciale e approvati dalla Commissione, anche mediante utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi disponibili sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un provvedimento d'impegno alla restituzione, da parte dell'ente interessato, entro un periodo massimo di cinque anni.

3. La Commissione forestale provinciale può concedere anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, che partecipano alla costituzione del fondo, oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall'articolo 59 e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera c), ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi, secondo un piano annuale predisposto e approvato dalla Commissione forestale sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della proprietà.

4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono restituite dagli enti beneficiari, senza interessi, in quote annuali, entro un periodo massimo di dieci anni.

5. La Commissione forestale provinciale può mettere a disposizione delle strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese relative alle opere e agli interventi di competenza, sulla base dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati dalla Commissione, se questi interventi e opere rientrano fra quelli previsti dall'articolo 17."

"Art. 95
Commissione forestale provinciale

1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è istituita la Commissione forestale provinciale composta da:

a) l'assessore cui è affidata la materia delle foreste, in qualità di presidente;
b) il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di foreste;
d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro presidenti;
e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) un rappresentante designato dall'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, uno designato dalla Magnifica comunità di Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez qualora partecipino al fondo;
g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della provincia.

2. La Commissione forestale è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Ai componenti della Commissione forestale sono corrisposti i compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.

4. Con regolamento sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione forestale provinciale e di utilizzazione del fondo forestale provinciale."

- Per il riferimento all'articolo 57, commi 2 e 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 93, comma 1 e comma 2, lettera c), e nell'articolo 94, comma 3, della medesima legge, vedi la nota all'articolo 13.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 27 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), citato nell'articolo 93, comma 1, della legge provinciale:

"Art. 27
Costituzione del fondo forestale provinciale

1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni forestali da parte del servizio foreste, caccia e pesca, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche previste dal capo I e dagli articoli 16, 16 bis e 16 ter della presente legge da parte degli enti pubblici, è autorizzata la costituzione, presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria della Provincia, del fondo forestale provinciale.

2. A partire dal 1° gennaio 1979 al predetto fondo affluiscono:

a) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento di cui all'articolo 3 della presente legge nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;
b) gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari, disposti ai sensi dell'art. 131 RD 30 dicembre 1923, n. 3267;
c) le disponibilità risultanti al 31 dicembre 1978, per i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento;
d) le somme poste a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 41 della presente legge;
e) i versamenti disposti dagli enti di cui all'articolo successivo a titolo di restituzione delle somme loro anticipate.

3. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono depositate sul predetto fondo a nome di ciascun ente proprietario.

4. Gli interessi attivi maturati sul fondo sono riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della Provincia."

- Per il riferimento all'articolo 98, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 93, comma 2, lettera b), vedi la nota all'articolo 12.

- Per il riferimento all'articolo 17, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 93, comma 2, lettera e), e nell'articolo 94, comma 5, della medesima legge, vedi la nota all'articolo 12.

- Per il riferimento all'articolo 59, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 94, comma 3, della medesima legge, vedi la nota all'articolo 12.

- Per il riferimento all'articolo 58, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 94, comma 3, della medesima legge, vedi la nota all'articolo 12.

- L'articolo 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 100
Disciplina della viabilità forestale

1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il Comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il Comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza.

3. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

4. Con regolamento, da emanare sentita anche l'associazione provinciale delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

5. Il regolamento in particolare:

a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; inoltre dispone la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi Comuni amministrativi se le strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se in conferenza non è raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale, che provvede in via definitiva;
d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del Comune amministrativo o del proprietario, di un apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "Salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea barriera di chiusura.

7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.

8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico e negli alvei dei corsi d'acqua è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 7."

- Per il riferimento all'articolo 62, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 100, comma 1, vedi la nota all'articolo 13.

- Per il riferimento all'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), citato all'articolo 100, comma 3, vedi la nota all'articolo 27.

Nota all'articolo 2:

- Per il riferimento all'articolo 31 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) dispone:

"Art. 10
Registro dei materiali di base

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Il registro di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.

3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e

lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: «identificati alla fonte» e: «selezionati» è consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle «regioni di provenienza» recante le seguenti informazioni:

a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché uno dei seguenti insiemi di dati:
   1) per la categoria: «identificati alla fonte», regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
   2) per la categoria: «selezionati», regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
   3) per la categoria: «qualificati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
   4) per la categoria: «controllati», la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;
i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: «controllati», occorre indicare se sono geneticamente modificati.

4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.

- L'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citato all'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto, disciplina la Commissione tecnica.

- Si riporta per conoscenza l'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), citato all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto:

"Art. 2
Definizioni e classificazioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:

n) organismo ufficiale: le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di «autorità territoriale», alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate."

Nota all'articolo 3:

- Per il riferimento all'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- Per il riferimento all'articolo 32, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4:

- Per il riferimento all'articolo 32, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 5:

- Per il riferimento all'articolo 32, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6:

- L'articolo 85 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 85
Piani degli interventi

1. L'individuazione e la programmazione degli interventi e delle opere previsti dall'articolo 84 si realizzano attraverso i piani degli interventi.

2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con la procedura definita nel regolamento. Nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale i piani sono approvati dal dirigente generale della struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste dall'articolo 84.

3. In particolare i piani degli interventi:

a) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, e le relative priorità;
b) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora realizzati dalla Provincia, e le relative priorità;
c) integrano e recepiscono ai fini della programmazione degli interventi le indagini e gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani rispetto a particolari aspetti, quali le situazioni di dissesto idrogeologico, il deflusso delle acque e le aree sensibili per particolari vocazioni ed emergenze, individuando le cautele e le attenzioni che sono rese esecutive nella fase di progettazione degli interventi.

4. Nella predisposizione dei piani degli interventi è assicurato il coordinamento tra i diversi settori della Provincia e con gli altri strumenti di pianificazione per favorire l'integrazione dei diversi interventi previsti.

5. Nella definizione delle proposte dei piani degli interventi sono coinvolti, anche attraverso gli incontri previsti dall'articolo 101, i comuni e le comunità interessati dagli interventi di sistemazione idraulica e forestale.

6. I piani degli interventi e il piano per la difesa dei boschi dagli incendi danno attuazione, per gli aspetti di competenza, al piano generale delle opere di prevenzione della Provincia previsto dalla normativa provinciale in materia di protezione civile."

- Per il riferimento all'articolo 84 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 85, comma 2, vedi la nota all'articolo 14.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 10, commi 3 e 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 85, comma 3, lettere a) e b), della medesima legge:

"Art. 10
Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico.

4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono riservati alla competenza della Provincia gli interventi e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e nei relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio idrico provinciale, e comunque quelli che rientrano nelle aree individuate dai piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8, nonché gli interventi e le opere espressamente previsti dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli interventi di difesa eseguiti dai privati ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale n. 18 del 1976, come modificato dall'articolo 75 di questa legge."

- L'articolo 6, comma 8, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 10, comma 4, disciplina il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia.

- L'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), come modificato dall'articolo 75 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 10, comma 4, prevede che i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano procedere alla costituzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbano ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.

- Per il riferimento all'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 85, comma 3, lettera b), vedi la nota all'articolo 13.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 101, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 85, comma 5, della medesima legge:

"Art. 101
Partecipazione e concertazione

1. La Provincia attiva strumenti operativi di partecipazione e di concertazione ai quali concorrono rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e dei collegi professionali, dei proprietari forestali nonché delle associazioni portatrici d'interessi diffusi.

2. Gli strumenti operativi di partecipazione e di concertazione sono attivati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione o possono realizzarsi in riunioni nelle quali le strutture provinciali convocano i soggetti interessati per presentare ed esaminare, tra gli altri, i piani degli interventi.

3. Il regolamento può prevedere che le forme di partecipazione e di concertazione previste ai sensi di questo articolo siano obbligatorie per l'attivazione di determinate procedure previste dalla legge."

- L'articolo 90 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 90
Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici

1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei comuni, di altri enti locali o di amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico o di società a partecipazione pubblica esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali com-

petenti in materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, compatibilmente con l'attuazione dei piani degli interventi, possono assumere l'esecuzione diretta di lavori, diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, d'interesse pubblico e inerenti, di norma, la difesa del suolo, la rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità del territorio, delle proprietà silvo-pastorali, delle relative infrastrutture e la prevenzione delle calamità naturali, nonché l'esecuzione diretta di interventi d'infrastrutturazione del territorio e di riadeguamento di ponti e di altre interferenze idrauliche, comprese le relative attività di studio e di progettazione.

2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano generale delle opere di prevenzione della Provincia si applica la vigente normativa provinciale in materia di protezione civile.

3. L'attuazione degli interventi previsti da questo articolo è subordinata alla messa a disposizione delle strutture competenti in materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, da parte del richiedente, dei fondi necessari, oppure alla compartecipazione, se prevista dalle leggi provinciali di settore. Nel secondo caso si applica l'articolo 94."

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 10, comma 1, della legge provinciale, citato nell'articolo 90, comma 1, della medesima legge:

"Art. 10
Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale

1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica e forestale:
a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d'acqua finalizzata alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il controllo del trasporto solido;
b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il controllo dell'apporto solido nei corsi d'acqua e per la riduzione dell'erosione;
c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi;
d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e degli alvei, per conservare in efficienza gli interventi e per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e il buon regime dei corsi d'acqua, ivi compreso il trattamento della vegetazione in alveo, attuato in modo da contemperare le esigenze di efficienza idraulica con quelle di carattere ecologico, paesaggistico e ambientale;
e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;
f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali e montani nei boschi di protezione;
g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, previsti dal piano disciplinato all'articolo 86 ed eventualmente dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57;
h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato."

- Per il riferimento all'articolo 94, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato dall'articolo 90, comma 3, vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 7:

- Per il riferimento all'articolo 65 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10:

- Per il riferimento agli articoli 94, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 56 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 56
Attività di gestione forestale

1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di gestione dei patrimoni forestali da parte dei relativi proprietari e dei relativi soggetti gestori:
a) le attività e gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;
b) gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e h), nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;
c) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui all'articolo 22, comma 1.

2. Le attività elencate dal comma 1, con l'eccezione degli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture forestali, dato che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate interventi colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e quindi non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del paesaggio prevista dalla vigente normativa provinciale in materia."

- L'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), citato all'articolo 56, disciplina le attività selvicolturali e definisce i tagli colturali.

Nota all'articolo 11:

- Per il riferimento agli articoli 94 e 95, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 12:

- Per il riferimento all'articolo 93, comma 2, lettere a), b), c), d) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 17 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone.

"Art. 17
Interventi compensativi e depositi cauzionali

1. Il Comitato tecnico forestale, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il Comune possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, il Comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II, per essere destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo pubblico. Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi compensativi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo può essere subordinato anche al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento.

3. In caso di esecuzione dei lavori non conforme all'autorizzazione o alle prescrizioni in essa contenute, che pregiudichi la stabilità idrogeologica dei luoghi, si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, la struttura provinciale competente in materia di foreste provvede all'esecuzione dei lavori, rivalendosi sul deposito cauzionale previsto dal comma 2.

4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale competente in materia di foreste diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma d'importo corrispondente all'ulteriore spesa prevista presso il tesoriere della Provincia e provvede all'esecuzione dei lavori."

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 18, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 17, comma 3, della medesima legge:

"Art. 18
Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate effettuate in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in difformità dalle autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche, qualora la difformità sia rilevante o sia pregiudiziale per l'assetto idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia di foreste o il Comune, rispettivamente secondo il riparto delle competenze definito dal regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, impongono la sospensione dei lavori, comunicano al responsabile le modalità per pervenire all'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impongono al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine."

- L'articolo 98 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 98
Disposizioni forestali provinciali

1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali provinciali che disciplinano:

a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2, lettera a);
b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per l'esercizio del pascolo;
c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per la raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo II;
d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 2, individuando i casi in cui il rilascio può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette a vincolo idrogeologico.

2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di foreste i seguenti interventi e attività:

a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, anche in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni tecniche;
b) i tagli straordinari eseguiti all'infuori di quanto previsto nei piani disciplinati dall'articolo 57;
c) l'esercizio del pascolo in bosco e l'attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo, per quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale aziendale;
d) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, per quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale aziendale;
e) le sostituzioni di specie.

3. Per la realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata da un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato, da presentare agli uffici periferici della struttura provinciale competente in materia di foreste, salvo ricorso a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3."

- Il Titolo IV, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 98, comma 1, lettera c), disciplina la tutela di flora, fauna, funghi e tartufi.

- Per il riferimento all'articolo 57 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 98, comma 2, lettera b), e comma 3, vedi la nota all'articolo 13.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 60, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 98, comma 3, della medesima legge:

"Art. 60
Promozione, assistenza e servizi

3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può prestare gratuitamente ai proprietari e gestori di boschi l'assistenza tecnica per la redazione dei progetti di taglio."

- Per il riferimento all'articolo 57, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 13.

- L'articolo 59 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 59
Gestione associata

1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o mista.

2. Le forme associative previste dal comma 1 sono costituite volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra altri soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione dei prodotti delle foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Le procedure per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono stabilite dal regolamento, garantendo un'imparzialità di accesso alle imprese della filiera foresta-legno eventualmente interessate, attraverso adeguate forme di confronto concorrenziale o procedure ad evidenza pubblica."

- La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), citata all'articolo 59, comma 2, riorganizza le istituzioni provinciali e locali in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- L'articolo 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 58
Modalità gestionali

1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56 con le seguenti modalità:

c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione del legname; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati alle opere da realizzare, al legname da utilizzare o all'incremento di valore del bene."

- Per il riferimento all'articolo 56 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato negli articoli 59, comma 2, e 58 comma 1, vedi la nota all'articolo 13.

- Per il riferimento all'articolo 94, comma 3 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 13:

- Per il riferimento all'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f), g), h) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 6.

- L'articolo 57 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 57
Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione

1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono essere gestiti, anche in forma associata, in base a piani semplificati di coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale; per questi ultimi l'estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50 ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo.

2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici devono essere gestiti in base a piani di gestione forestale a carattere aziendale. Possono essere gestiti in base a piani semplificati di coltivazione quando si prevede unicamente il soddisfacimento delle richieste di uso civico e non sono previsti interventi significativi connessi alla gestione della proprietà.

3. Le previsioni del comma 2 trovano applicazione anche per le forme collaborative e per gli enti strumentali previsti e disciplinati dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige), per le amministrazioni separate dei beni di uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, per la Magnifica comunità di Fiemme, per le Regole di Spinale e Manez e per le associazioni agrarie di diritto pubblico.

4. I piani di gestione forestale aziendale rappresentano gli strumenti principali per l'individuazione e il coordinamento di tutti gli interventi di gestione e valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali e dei prodotti delle stesse. I piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione sono approvati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste nei casi e con la procedura definiti dal regolamento, il quale individua altresì i contenuti degli stessi nonché i requisiti professionali per la loro redazione. Se i piani ricadono in aree a parco, nazionale o provinciale, è acquisito il parere degli enti di gestione dei parchi, con le forme di coordinamento previste dall'articolo 39, comma 4, lettera a).

5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere a principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono conformarsi alle indicazioni di priorità contenute nei piani forestali e montani relativamente alle esigenze di sicurezza del territorio e di conservazione della natura. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette, devono attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di gestione e alle misure di conservazione previste."

- L'articolo 39, comma 4, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), così modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'articolo 153 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, citato nell'articolo 57, comma 4, della medesima legge, dispone:

"Art. 39
Valutazione d'incidenza

4. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e in particolare sono stabiliti:

a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione d'incidenza;

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 39, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato dall'articolo 39, comma 4, lettera a), della medesima legge:

"Art. 39
Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:

a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura;
b) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura nei confronti dei progetti diversi da quelli indicati dalla lettera a) e sentito l'ente di gestione del parco interessato per i progetti che ricadono in tutto o in parte nei territori dei parchi.

- L'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 10
Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale

2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le opere di carattere accessorio necessarie alla loro esecuzione, come le strade di servizio, le piste, i depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei cantieri."

- L'articolo 55, comma 3, lettere a) e c), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 55
Interventi a fini produttivi

3. Ai fini di questo titolo tra gli interventi a fini produttivi rientrano:

a) le attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
c) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture forestali indicate nell'articolo 62, con l'esclusione di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi."

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 62 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 55, comma 3, lettera c), della medesima legge:

"Art. 62
Infrastrutture forestali

1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali, come definite all'articolo 2, lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale.

2. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali sono definiti con regolamento.

3. Le piste di esbosco caratterizzate da opere temporanee e presenza di fondo naturale non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del paesaggio, prevista dalla vigente normativa provinciale in materia."

- L'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 22
Opere e interventi di miglioramento ambientale

1. Le finalità individuate dall'articolo 21 si perseguono attraverso interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in particolare attraverso:

a) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo;
b) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e ambientali dell'alternanza dei diversi elementi vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani;
c) interventi diretti a conservare e a migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio;
d) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici, per il miglioramento dell'efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la produzione diretta di materiale di propagazione;
e) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di percorsi ciclopedonali e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti dai piani di gestione redatti secondo la disciplina provinciale d'attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE."

- L'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 24
Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale

1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L'elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell'eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico."

- L'articolo 45, comma 5, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 45
Gestione delle riserve

5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività di gestione forestale, come definite dall'articolo 56, essi possono essere realizzati dai rispettivi proprietari."

- Per il riferimento all'articolo 56 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 10.

- L'articolo 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 63
Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - energia

1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto tipico, rinnovabile e di qualità, favorendone l'uso, la commercializzazione e la lavorazione secondo una logica di sistema, la Provincia promuove:

e) l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle produzioni forestali e delle catene di custodia per i prodotti forestali, l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità dei prodotti forestali provinciali, nonché l'utilizzo di legno certificato;"

- Per il riferimento all'articolo 94, comma 3 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- Per il riferimento all'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 14:

- Per il riferimento all'articolo 17 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 12.

- L'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Legisl., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati) dispone:

"Art. 4
Programmi di attività ed aperture di credito

1. I programmi di spesa, comprendenti le iniziative da realizzare, sono approvati con determinazione del dirigente del servizio presso il quale opera il funzionario delegato, nel rispetto del programma di gestione approvato dalla Giunta provinciale. Nel caso il funzionario delegato sia dipendente da altre amministrazioni, i programmi di spesa sono approvati dal dirigente del servizio cui lo stesso fa riferimento.

2. I programmi di spesa, articolati per capitolo di spesa del documento tecnico, sono predisposti su base annuale e, al loro interno, devono trovare specificazione le diverse tipologie di spesa o gli interventi con la previsione dei relativi costi.

3. L'approvazione dei programmi di spesa di cui ai commi precedenti costituisce autorizzazione, per il funzionario delegato, a disporre dell'apertura di credito, nel limite dell'importo del programma stesso. Nel caso vi sia la necessità che parte dell'apertura di credito sia utilizzabile mediante prelevamento in contanti, il provvedimento di approvazione della spesa deve indicare l'importo massimo e le motivazioni per le quali si richiede tale forma di pagamento.

4. Nell'esecuzione dei programmi di spesa il funzionario delegato si attiene a quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 1. Eventuali compensazioni fra le varie tipologie di spesa relative allo stesso capitolo non possono superare il 20% della spesa complessiva del programma. Tale limite non si applica qualora le disposizioni che disciplinano gli interventi nel settore in cui opera il funzionario delegato prevedano limiti alla compensazione tra le diverse tipologie di spesa più restrittivi."

- L'articolo 84 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) dispone:

"Art. 84
Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico

1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dal comma 2 dell'articolo 22, nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 10, le strutture provinciali competenti in materia di foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, vi provvedono secondo le modalità indicate da questo articolo.

2. Nei casi indicati dal regolamento e con le modalità previste dal comma 3 le strutture provinciali competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo.

3. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere si applica la vigente disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di ripristino e valorizzazione ambientale, da questo capo e dal regolamento di cui all'articolo 92 per i lavori in economia. Per i lavori in economia si prescinde dai limiti di valore stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici d'interesse provinciale, senza superare, per singolo contratto, la soglia stabilita dalla medesima disciplina per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata.

4. L'esecuzione degli interventi è autorizzata sulla base di un progetto o di un'apposita perizia esecutiva che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e le forniture.

5. Fra gli interventi e le opere previsti da questo articolo rientrano i lavori da eseguire d'ufficio, a carico dei contravventori alle prescrizioni di questa legge, nonché gli interventi da eseguirsi d'ufficio previsti dall'articolo 15 della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito dall'articolo 83 di questa legge.

6. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, possono essere eseguiti anche da altri enti pubblici o soggetti privati sulla base di apposite convenzioni, deleghe, concessioni e altri provvedimenti, con le modalità individuate dalla legge o dal regolamento."

- Per il riferimento all'articolo 10, commi 3 e 4 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citati all'articolo 84, commi 1 e 6, vedi la nota all'articolo 6.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citati all'articolo 84, comma 1, della medesima legge:

"Art. 22
Opere e interventi di miglioramento ambientale

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i Comuni e la Comunità assicurano, secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V."

- Per il riferimento all'articolo 56 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 22, comma 2, vedi la nota all'articolo 13.

- Il Titolo V della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato nell'articolo 22, comma 2, disciplina il sistema delle aree protette provinciali.

- Si trascrive per conoscenza l'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), come modificato dall'articolo 83 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 84, comma 5:

"Art. 15

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore, l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza immediata.

2. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente alla spesa prevista, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico provvede all'esecuzione dei lavori rivalendosi sul deposito cauzionale previsto dagli articoli 7, 7 bis e 8 della presente legge. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente a quanto necessario, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

4. Se l'interessato non effettua il deposito imposto ai sensi di questo articolo, la riscossione delle somme dovute è disposta in base all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento).

5. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico procede altresì d'ufficio in casi di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere destinate all'espletamento di servizi pubblici, realizzate in carenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla concessione ai fini idraulici e patrimoniali, non comporta apprezzabili pericoli per la sicurezza idraulica e per l'incolumità delle persone e dei beni, o se la riduzione in pristino risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per l'integrità dell'ambiente, per la fruibilità del territorio o per l'accesso della popolazione ai servizi pubblici, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, diffidato preventivamente il proprietario o il possessore delle opere o il gestore del servizio pubblico a regolarizzare la situazione, con la richiesta di concessione, gli intima di redigere e di presentare un piano finalizzato alla gestione del rischio idraulico. Il piano fa parte integrante dell'atto di concessione unitamente al disciplinare di cui all'articolo 8 della presente legge.

7. La redazione del piano per la gestione del rischio idraulico, la sua presentazione e la sua esecuzione sono di esclusiva responsabilità del proprietario, del possessore delle opere o del gestore del servizio pubblico; rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica dell'opera, nonché quelli inerenti la gestione del rischio generato dall'opera stessa.

8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di pericolo non gestibili in maniera idonea mediante gli interventi e le misure stabiliti nel piano per la gestione del rischio idraulico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico può ordinare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica dell'opera o dell'alveo."

- Per il riferimento all'articolo 94, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Legisl., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati), dispone:

"Art. 15
Rendicontazione

1. Il funzionario delegato ha l'obbligo di compilare il rendiconto con scadenza semestrale, e precisamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. In esso il funzionario delegato deve dare conto degli ordini di accreditamento ricevuti, dei titoli di pagamento emessi e di quelli estinti. Lo stesso deve essere distinto per ciascun capitolo di bilancio e separatamente per competenza e residui, nonché indicare distintamente le spese effettuate in contanti da quelle pagate tramite ordinativi.

2. Con il provvedimento di approvazione della spesa può essere prescritta, in relazione all'entità dei movimenti finanziari, una rendicontazione a periodicità trimestrale.

3. Qualora il funzionario delegato non coincida con il dirigente responsabile della struttura, il funzionario medesimo deve dare comunicazione al dirigente dell'avvenuta redazione del rendiconto e del suo invio al servizio organizzazione finanziaria.

4. Di norma i rendiconti devono essere presentati, unitamente a tutta la documentazione giustificativa, al servizio organizzazione finanziaria per il riscontro amministrativo e contabile entro i 15 giorni del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono.

5. In deroga a quanto previsto al comma precedente, nei casi in cui il controllo del funzionario delegato sia affidato ad un collegio di revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale di contabilità, i rendiconti, vistati dal collegio stesso, sono inviati, senza la documentazione giustificativa della spesa, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.

6. La rendicontazione delle somme prelevate con buoni, non erogate entro il 31 dicembre e trattenute dal funzionario delegato a norma del comma 5 dell'articolo 13, deve essere effettuata con apposito rendiconto suppletivo entro il 31 marzo. Le somme non erogate entro il 31 marzo devono essere riversate alla tesoreria della Provincia per essere introitate nel bilancio della stessa.

7. Qualora il funzionario delegato si trovi nell'impossibilità di presentare i rendiconti nei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 per cause di forza maggiore, il medesimo funzionario delegato provvede ad informare per iscritto il dirigente del servizio organizzazione finanziaria. Quest'ultimo, valutate le motivazioni addotte, fissa un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per provvedere. Scaduto il predetto termine si applicano le disposizioni dei commi 8 e 9.

8. Nel caso in cui il funzionario delegato non presenti il rendiconto entro i termini stabiliti, il dirigente del servizio organizzazione finanziaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, dispone il blocco delle aperture di credito autorizzate presso l'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoreria. Il dirigente del servizio organizzazione finanziaria propone inoltre all'assessore competen-

te in materia di finanze la compilazione d'ufficio dei rendiconti indicando anche i funzionari incaricati allo scopo; l'assessore con proprio atto provvede in merito. Se nel corso della compilazione dei rendiconti emergono irregolarità si provvede ai sensi dell'articolo 18.

9. Qualora ricorra il caso di cui al comma 8 la Giunta provinciale dispone la revoca dell'incarico al funzionario delegato e ne nomina uno nuovo per l'espletamento dell'attività in essere."

- L'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), citato all'articolo 15, comma 5, disciplina i rendiconti dei funzionari delegati.

- L'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Legisl., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati), citato all'articolo 15, comma 6, prevede che le somme prelevate con buoni dal funzionario delegato entro il 31 dicembre, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

- L'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Legisl., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati), citato all'articolo 15, comma 8, disciplina le verifiche sull'attività del funzionario delegato.

Nota all'articolo 15:

- Per il riferimento all'articolo 57, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 13.

- Per il riferimento all'articolo 59 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 12.

- Per il riferimento all'articolo 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 12.

- Il titolo IX, capo III, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), disciplina gli incentivi per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale nonché per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta-legno.

Nota all'articolo 16:

- Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) detta le norme generali e fissa gli obiettivi a sostegno della politica di sviluppo rurale.

- L'articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) dispone:

"Art. 97
Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta-legno

1. Per conseguire le finalità di questa legge, per promuovere le attività di gestione forestale e, in generale, per favorire lo sviluppo della filiera foresta-legno, la Provincia sostiene e sovvenziona:

a) gli interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 10 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, nonché quelli antincendio previsti dalla lettera g) dello stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;
c) gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera a);
d) lo sviluppo di un mercato locale del legno e degli altri prodotti forestali, la differenziazione e il potenziamento dei suoi sbocchi, l'attivazione di contratti di filiera, l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle attività e dei prodotti forestali, nonché l'utilizzo del legno certificato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere b), c), e) ed f);
e) i progetti d'innovazione previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera d);
f) la redazione dei piani previsti dall'articolo 57;
g) i progetti diretti alla valorizzazione energetica del legno e al suo uso nel settore delle costruzioni, previsti dall'articolo 63, comma 2.

2. La Provincia attiva un sostegno specifico per la selvicoltura di montagna, tenendo conto della funzione pubblica svolta dal bosco e degli oneri della gestione in questo ambito.

3. Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), i proprietari dei terreni o i soggetti cui è affidata la gestione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), o le forme associative previste dall'articolo 59.

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, realizzati da imprese diverse da quelle di utilizzazione forestale, nonché da ogni tipo di impresa relativamente ai progetti previsti dalla lettera d) dello stesso comma, si applicano la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), e la legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), nonché la relativa disciplina attuativa.

5. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera g) del comma 1 si applica la legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

6. Le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la concessione degli incentivi previsti da questo articolo, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59 e ai soggetti le cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo 57. Premi per la vendita di assortimenti tondi e semilavorati sono accordati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato sulla quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti, anche attraverso uno specifico portale internet.

7. Nella concessione dei contributi previsti da questo articolo e dall'articolo 96 la Provincia attiva, per quanto possibile, fondi dello Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere interregionale e internazionale.

8. Le agevolazioni previste da questo articolo non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.

9. L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea."

- Gli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, citati all'articolo 97, comma 9, dettano la disciplina degli aiuti concessi dagli stati.

Nota all'articolo 20:

- L'articolo 630 e successivi del RD 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) detta la disciplina dei conti giudiziali dei tesorieri.

Nota all'articolo 22:

- Per il riferimento all'articolo 100, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'art. 24:

- Per il riferimento all'articolo 100, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 33 della legge provinciale. 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), così modificato dall'art. 15 della LP 27 agosto 1999, n. 3 e dall'art. 28 della LP 27 marzo 2007, n. 7, dispone:

"Art. 33
Comunicazione

1. Dell'atto amministrativo è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce.

2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole, la comunicazione è eseguita mediante consegna diretta all'interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale.

2 bis. Nel caso di atti amministrativi a contenuto favorevole, la comunicazione può essere eseguita con lettera ordinaria.

3. Quando la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, si procede alla comunicazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'organo che lo ha emanato.

4. Le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti sono effettuate con le modalità di cui al comma 2 anche qualora le leggi o i regolamenti dispongano diversamente."

- L'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), già modificato dall'art. 1 della LP 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 3 della LP 27 marzo 2007, n. 7 e modificato dall'art. 24 della LP 21 dicembre 2007, n. 23, n. 1, dispone:

"Art. 3
Termini del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'Amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale.

3. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'ultimo atto pervenuto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

5. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'Amministrazione all'istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall'Amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'Amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, all'istante non possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con atto motivato, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all'interessato.

7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all'interessato.

8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'Amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli strumenti e le modalità per la misurazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di monitorare il rispetto dei termini di cui a quest'articolo e predisporre i conseguenti interventi correttivi."

Nota all'art. 26:

- Per il riferimento all'articolo 100, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'art. 27:

- Per il riferimento all'articolo 100, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), prevede che sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione, purché i veicoli stessi siano muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

- Il decreto ministeriale 8 giugno 1979, citato all'art. 14 della legge provincia n. 1 del 1991, ha per oggetto "Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384", il quale reca il "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici."

Nota all'art. 28:

- Per il riferimento all'articolo 100, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'art. 29:

- Per il riferimento all'articolo 100, commi 3 e 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- Il Titolo III della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), disciplina stabilità del territorio e la sicurezza per l'uomo.

Nota all'art. 32:

- Per il riferimento al Titolo III della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 29.

Nota all'art. 34:

- L'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), così come già sostituito dall'art. 8 della LP 15 settembre 1980, n. 31 e quindi dall'art. 11 della LP 16 dicembre 1986, n. 33, modificato dall'art. 1 della LP 18 giugno 1990, n. 18, dall'art. 61 della LP 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 38 della LP 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 1 della LP 17 dicembre 2004, n. 12, dispone:

"Art. 6
Strade e altre infrastrutture forestali

1. Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, destinate al servizio dei patrimoni silvo-pastorali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Sono escluse dalla disciplina di questo articolo le strade soggette a pubblico transito, classificate ai sensi delle leggi vigenti.

2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del regio decreto n. 3267 del 1923, e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il Comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da quest'articolo, ad individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco; il Comune provvede altresì alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza.

5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima. Tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

6. Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previo parere obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale delle ASUC, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio, definisce i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco, ovvero nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione, il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:

a) individua i soggetti competenti a richiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle in essere, ricomprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; dispone inoltre la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari di cui all'articolo 3, secondo comma, di questa legge nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il predetto parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi secondo la disciplina recata dal medesimo regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi Comuni amministrativi, nel caso in cui le strade oggetto di classificazione ricadano a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; nel caso in cui in conferenza non sia raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale la quale provvede in via definitiva;
d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

8. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere comunque integrato da idonea barriera di chiusura.

9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni.

10. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo."

Nota all'art. 35:

- Per il riferimento all'articolo 100, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

Nota all'art. 36:

- L'articolo 114, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) dispone:

"Articolo 114
Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione

2. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge e dei regolamenti stessi. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell'articolo 115, nonché le disposizioni regolamentari previgenti."

- Per il riferimento agli articoli 31, 32, 65, 93, 94 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), vedi la nota all'articolo 1.

- L'articolo 111, comma 1, lettere i) e j), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 111
Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico, nonché dell'articolo 98, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

i) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;

j) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da questo articolo."

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), detta i princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

- La legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico) detta la disciplina per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio e le connesse disposizioni particolari per la Provincia Autonoma di Trento.

- L'articolo 43, comma 2, lettera c), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 43
Piano del parco

2. In particolare il piano, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con questa legge, determina:

c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;"

- L'articolo 43, comma 5, lettere b), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 43
Piano del parco

5. Le norme di attuazione del piano, specificando gli indirizzi contenuti nel piano del parco, individuano le attività consentite, limitate o vietate nei parchi e in particolare:

b) l'accessibilità veicolare e pedonale all'interno del parco;"

- L'articolo 44, comma 5, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 44
Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi

5. Le norme di attuazione del piano del parco possono stabilire ulteriori prescrizioni per l'esercizio di attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, e per la realizzazione di interventi nel territorio dei parchi, anche non previste dalla vigente legislazione di settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate alla tutela e conservazione del territorio."

- L'articolo 44, comma 4, lettera k), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), dispone:

"Art. 44
Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi

4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. In particolare sono vietati:

k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti casi:

1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;

2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;

3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100."

- Per il riferimento all'articolo 100, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), citato all'articolo 44, comma 4, lettera k), punto 3), vedi la nota all'articolo 1.

PROPRIETARIO/EDITORE	BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE *Registrazione Tribunale di Trento:* n. 290 del 10.3.1979 *Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004* *Indirizzo della Redazione:* Trento, via Gazzoletti 2 *Direttore responsabile:* Ilse Facchini	AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL *Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr.* 290 vom 10.3.1979 *Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004* *Adresse der Redaktion:* Trient, via Gazzoletti 2 *Verantwortlicher Direktor:* Ilse Facchini

COMPOSIZIONE	DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA	VERVIELFÄLTIGUNG
Fotolito Varesco Alfred Srl - Ora (BZ)	Fotolito Varesco Alfred GmbH - Auer (BZ)

PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

PARTE I **atti regionali, provinciali e comunali;**
PARTE II: **atti statali e comunitari;**
(si pubblica il **martedì)**

PARTE III: **annunzi legali;**
(si pubblica il **venerdì)**

PARTE IV: **concorsi ed esami;**
(si pubblica il **lunedì)**

PARTE V: **personale regionale e provinciale.**
(si pubbl. **una volta al mese)**

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:
bollettino@regione.taa.it

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

I. Teil **Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden**
II. Teil **Akte des Staates und der Europäischen Union**
(erscheint am **Dienstag**)

III. Teil: **Amtsanzeigen**
(erscheint am **Freitag**)

IV. Teil: **Wettbewerbe und Prüfungen**
(erscheint am **Montag**)

V. Teil: **Personal der Region und der Provinzen**
(erscheint **einmal im Monat**)

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
bollettino@regione.taa.it
EINTREFFEN.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO

* I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
* Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento **sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento**.
  Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino prestampato!
* Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
* Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
* Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN

* Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
* Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das **Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient** vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
* Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers aufweisen.
* Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
* Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFFE PER LE INSERZIONI

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

Testata	Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.)	Euro 27,80 + IVA
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	Euro 6,70 + IVA

TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Titel	Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.).	Euro 27,80 + MwSt.
Text	Für jede ganze oder unvollständige Zeile	Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

PARTI I e II:

annuale	Euro	73,00
semestrale	Euro	45,00

PARTE III:

annuale	Euro	45,00
semestrale	Euro	28,00

PARTE IV:

annuale	Euro	52,00
semestrale	Euro	36,00

PARTE V:

annuale	Euro	8,00
semestrale	Euro	6,00

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

I. UND II. TEIL

jährlich	Euro	73,00
halbjährlich	Euro	45,00

III. TEIL

jährlich	Euro	45,00
halbjährlich	Euro	28,00

IV. TEIL

jährlich	Euro	52,00
halbjährlich	Euro	36,00

V. TEIL

jährlich	Euro	8,00
halbjährlich	Euro	6,00

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:

- Per le parti **I-II, III e IV** Euro 1,00
- Per la parte **V** Euro 0,50

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine: Euro 1,50
- oltre 75 pagine: Euro 1,50
  + Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine

- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

VERKAUFSPREISE

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Der Preis eines Heftes beträgt:

- für die Teile **I.-II., III.** und **IV.** Euro 1,00
- für den **V.** Teil Euro 0,50

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten: Euro 1,50
- über 75 Seiten: Euro 1,50
  + Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten

- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trento

ÜBERWEISUNGEN

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38100 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: **0461 - 201389** - E_Mail Internet**: bollettino@regione.taa.it**

Ilse Facchini	Direttore Uff. Bollettino Direktor Amt für das Amtsblatt.....	**Tel. 0461 - 201405**	**E_mail:**	**bollettino@regione.taa.it**
Livia Rossi	Abbonamenti/Abonnements.....	**Tel. 0461 - 201489**	**E_mail:**	**abbonamenti@regione.taa.it**
Egon Dipoli	Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....	**Tel. 0461 - 201403**	**E_mail:**	**bollettino@regione.taa.it**
Braga Tiziana	Redaz. Parte I-II/ Redaktion I-II. Teil.....	**Tel. 0461 - 201404**	**E_mail:**	**parteprima@regione.taa.it**
Carmela Di Blasi	Redaz. Parte III/ Redaktion III. Teil.....	**Tel. 0461 - 201402**	**E_mail:**	**parteIII@regione.taa.it**
Helmuth Schwarz	Redaz. Parte IV/ Redaktion IV. Teil.....	**Tel. 0461 - 201400**	**E_mail:**	**parteIV@regione.taa.it**